

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

182° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 9
3 ^a - Affari esteri	» 14
4 ^a - Difesa	» 19
7 ^a - Istruzione	» 25
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 29
11 ^a - Lavoro	» 44

Comitato paritetico

6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) ...	<i>Pag.</i> 50
--	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 52
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 59
RAI-TV	» 62

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 63
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	» 68
7 ^a - <i>Istruzione - Pareri</i>	» 69
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	» 70
13 ^a - <i>Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i> .	» 71

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 72
---------------------------	----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

166^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE***(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio, dei subemendamenti presentati al nuovo testo dell'articolo 5, proposto dal Governo, secondo i criteri esposti in quella sede (già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio).

Il subemendamento 89 è accolto dal Governo, mentre il subemendamento 45 è dichiarato assorbito e il subemendamento 70 è dichiarato decaduto. Sono accolti dal sottosegretario VIGNERI i subemendamenti, di identico contenuto, 2, 27, 94 e 107; sono accolti i subemendamenti 46 e 128 nonchè gli altri, di identico contenuto, 47, 127 e 159. Considerato l'avviso contrario del rappresentante del Governo, il senatore ANDREOLLI ritira il subemendamento 129, mentre è dichiarato decaduto l'altro, identico, 160.

Il sottosegretario VIGNERI riconosce l'esigenza segnalata dal presentatore con il subemendamento 91 a garanzia dei soggetti terzi; invita però a ritirarlo con l'impegno a riprendere in esame la questione in vista del dibattito in Assemblea. Motiva ulteriormente la propria proposta il senatore MAGNALBÒ e con lui interloquisce il PRESIDENTE. Il subemendamento è quindi ritirato dal senatore MAGNALBÒ.

Sono accolti dal sottosegretario VIGNERI i subemendamenti 72, 48 e 130; il parere è invece contrario sui subemendamenti 156 e 28, che sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti; è altresì contrario sui subemendamenti, di identico contenuto, 95 e 108, che sono ritirati dai rispettivi presentatori. Il sottosegretario VIGNERI accoglie, seppur con altra formulazione, il subemendamento 49 e si dichiara favorevole agli altri 50 e 30 (di identico contenuto alle proposte 73, 96 e 109). È contrario ai subemendamenti 158, dichiarato peraltro decaduto, e 51, fatto proprio dal senatore PINGGERA, in assenza del presentatore. A questo proposito, il sottosegretario VIGNERI ravvisa l'opportunità di precisare questi termini nell'ambito dei settori di intervento. Il senatore PINGGERA ritira quindi il subemendamento. Sul subemendamento 13 ancora il sottosegretario VIGNERI dichiara di aver accolto nel testo proposto la seconda e l'ultima parte del subemendamento, esprimendo avviso contrario sulle restanti. Sollecita un chiarimento la senatrice FUMAGALLI CARULLI, la quale ritira le parti non accolte. Sono altresì accolti i subemendamenti 24, di identico contenuto agli altri 75, 97, 110, 131 (identico al 161), 23 (identico agli altri 98 e 111), 145, 53 (restando pertanto assorbiti gli altri 22, 99 e 112), 16, 135 e 56. È dichiarato decaduto il subemendamento 155, mentre il parere del Sottosegretario è contrario ai subemendamenti 14, 52, dichiarato peraltro decaduto, 132, 146, 133, 134 e 15, i quali sono pertanto ritirati. Sono dichiarati decaduti i subemendamenti 162, 163, 54 e 55; è accolto il subemendamento 153 e restano quindi assorbiti gli altri 22, 99 e 112. Stante l'avviso contrario del rappresentante del Governo sono invece ritirati i subemendamenti 21, 100, 113, 76 e 87.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI mantiene il subemendamento 17, sul quale il parere del Governo è contrario, in quanto non reputa sufficiente una specifica qualificazione del personale, occorrendo anche una sua formazione *ad hoc*. Aderisce alla posizione del Governo anche il relatore e il subemendamento è quindi respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI ravvisa l'opportunità di integrare il comma 8 con la previsione di una limitazione biennale alla condizione di unicità del socio quando si tratti di società a responsabilità limitata e non solo di società per azioni. Conviene la Commissione, la quale accoglie quindi il nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come risultante dall'inserimento dei subemendamenti sui quali il parere del Governo era favorevole (emendamento 5.100 A).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

167^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE CONSULTIVA

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, recante impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del decreto-legge e propone un parere favorevole.

La Commissione consente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01^a, 0057^o)

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione unanime conviene di procedere immediatamente all'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, del disegno di legge n. 2686, recante conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, sull'impiego delle forze armate per il controllo del territorio napoletano.

IN SEDE CONSULTIVA

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, recante impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Il presidente VILLONE ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Il senatore BESOSTRI concorda, pur rilevando che provvedimenti di tale natura non hanno finora dimostrato una effettiva utilità per contrastare i fenomeni criminali.

Il presidente VILLONE condivide tale giudizio.

La Commissione esprime un parere non ostativo sul decreto-legge.

(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente VILLONE sostituisce il senatore Pellegrino nella funzione di relatore, illustrando uno schema di parere elaborato dallo stesso senatore Pellegrino, consistente in una valutazione complessivamente positiva, con alcune osservazioni critiche riferite in particolare alle funzioni dell'Autorità e alla tutela in sede giurisdizionale nei confronti dei suoi provvedimenti.

Il senatore MAGNALBÒ condivide la proposta di parere elaborata dal senatore Pellegrino, ma ritiene opportuno sottolineare con maggiore precisione il rilievo critico sulla moltiplicazione indiscriminata dei riti speciali nel processo amministrativo.

Il senatore BESOSTRI dichiara di condividere la proposta di parere, censura gli interventi frammentari ed episodici sul processo amministrativo, ma considera apprezzabile la finalità sottesa alle disposizioni in questione, rivolte a semplificare i procedimenti, rimuovendo alcune cause dell'attuale congestione nella giustizia amministrativa. A suo avviso, in una prospettiva di riforma, si dovrebbero incrementare le possibilità di risolvere le controversie in sede amministrativa, limitando il ricorso giurisdizionale a casi di effettiva utilità. Tuttavia sottolinea che il contenzioso amministrativo è già radicato nell'ordinamento e non esige una specifica copertura costituzionale.

Il presidente VILLONE condivide il rilievo formulato dal senatore Magnalbò e propone di integrare lo schema di parere con uno specifico riferimento alla proliferazione disordinata di riti speciali, che peraltro ritiene implicito nel testo già elaborato dal senatore Pellegrino.

Con tale integrazione, la Commissione conviene di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni elaborate dal senatore Pellegrino e riferite dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede alla trattazione dei subemendamenti relativi al capoverso dell'emendamento 5.100, sostitutivo dell'articolo 5, riferito all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990.

Il subemendamento 136, accolto dal rappresentante del Governo, viene condiviso anche dalla Commissione.

Viene momentaneamente accantonato l'esame dei subemendamenti 57, 88, 101 e 114, 29 e 147, in attesa che il rappresentante del Governo renda nota una ipotesi di riformulazione che comprende nella sostanza i predetti subemendamenti.

Il subemendamento 165 è dichiarato decaduto in assenza del proponente, così come i subemendamenti 137, 138 e 164.

I subemendamenti 20, 77, 102 e 115, di contenuto identico, sui quali il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione, sono da questa condivisi dopo che sull'argomento sono intervenuti ripetutamente il relatore VILLONE, il senatore BESOSTRI, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO e il sottosegretario VIGNERI.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, presenta un testo riformulato dell'articolo 23 in esame (emendamento 5.100 B), che tiene conto delle modifiche appena approvate e dei subemendamenti precedentemente accantonati e di un'ulteriore modifica proposta dal relatore Villone, relativa al tempo minimo di possesso dei requisiti da far valere in sede consuale ai sensi del comma 3.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 B.

Si procede all'esame dei subemendamenti relativi al capoverso dell'emendamento 5.100 che introduce un articolo 23-*bis* nella legge n. 142 del 1990. Dichiarato decaduto il subemendamento 139, il sottosegretario VIGNERI presenta una ipotesi di testo riformulato del capoverso in esame: tale proposta assorbe sostanzialmente i subemendamenti 18, 140, 32, 78, 103 e 116, 60, 79, 19 e 141. Sono inoltre distinte, nella proposta riformulata, le diverse ipotesi della società e dell'azienda sovracomunale e sovraprovinciale e sono più nettamente articolate le convenzioni tra i diversi soggetti e le delibere di costituzione delle singole società. Quanto al subemendamento 144, in tema di consorzi per l'esercizio congiunto di funzioni, il rappresentante del GOVERNO precisa

che la materia è più propriamente regolata dalle convenzioni tra gli enti. Il subemendamento è tuttavia dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Sul capoverso in esame, recante il nuovo articolo 23-bis della legge n. 142 del 1990, il senatore ROTELLI formula alcune osservazioni, relative in particolare al comma 1, nel quale rileva un riferimento a suo avviso non corretto ad ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni e delle province. Aggiunge che la dimensione sovracomunale e sovraprovinciale dovrebbe essere precisata in relazione alla possibilità o meno che vi si comprendano anche porzioni di territorio degli enti di riferimento. Secondo il relatore VILLONE, tale precisazione non è necessaria, poichè deve essere ritenuto implicito che per le gestioni di alcuni servizi vi sia anche una partecipazione parziale dei territori originali. Il senatore ROTELLI conferma il suo giudizio critico, in linea di principio, su qualsiasi operazione di sezionamento dei territori degli enti locali e osserva che il riferimento ad enti locali diversi dai comuni e dalle province, come le comunità montane, deve essere comunque interpretato nel senso di comprendere integralmente gli enti di origine che li compongono. Si sofferma poi sul riferimento, contenuto nello stesso comma 1, a leggi statali e regionali e a ragioni di economicità ed efficienza, impropriamente equiparate quale motivazione per la gestione di servizi in ambito sovracomunale o sovraprovinciale. Il senatore BESOSTRI considera che la normativa in esame è fondata sul principio che gli enti locali devono avere un'ampia autonomia nella scelta di forme di gestione comune dei servizi. Il senatore ROTELLI prosegue nel suo intervento rilevando un riferimento non univoco al controllo societario; critica anche la locuzione «forma associata» per l'erogazione dei servizi. Il sottosegretario VIGNERI si dichiara disponibile a precisare che la nozione di controllo è quella dell'articolo 2359 del codice civile; quanto alla forma associata, si riferisce a tutti i casi possibili in materia. Su indicazione del senatore BESOSTRI, lo stesso sottosegretario VIGNERI si risolve a sostituire l'espressione: «congiuntamente», all'espressione: «forma associata». Concorde in tal senso anche il relatore VILLONE. Il senatore ROTELLI interviene ancora, esprimendo riserve sulla costituzione di uffici comuni, destinati a moltiplicare inutilmente le strutture burocratiche. In proposito, il sottosegretario VIGNERI precisa che dall'esperienza emerge una difficoltà per la possibile carenza di strutture idonee all'esercizio di funzioni di vigilanza e di controllo: tuttavia si dichiara disposta a rinunciare alla disposizione indicata dal senatore Rotelli. Precisa inoltre, su richiesta della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che le disposizioni in esame non riguardano il caso delle cosiddette «autorità indipendenti». Concorde il relatore VILLONE, si conviene quindi di omettere il riferimento agli uffici comuni. Il sottosegretario VIGNERI precisa inoltre che la disponibilità dei contratti di servizio per ciascuno degli enti assicura i necessari meccanismi di controllo. Su proposta del senatore MAGNALBÒ, si conviene anche di integrare

il comma 2 dell'articolo 23-*bis* in esame con un riferimento agli statuti delle società in tema di regolamentazione delle modalità degli ingressi e dei recessi.

Il senatore BESOSTRI ritira i subemendamenti 58 e 59. I subemendamenti 160 e 80 sono dichiarati decaduti.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, tenuto conto del dibattito svolto sull'articolo 23-*bis*, presenta l'emendamento 5.100 C, che viene approvato dalla Commissione.

Il subemendamento 143 è dichiarato decaduto.

Quanto al comma 2 dell'articolo 5, nel testo dell'emendamento 5.100 interamente sostitutivo, sono dichiarati decaduti i subemendamenti 142, 167 e 81. Il comma 2 è quindi approvato nel testo proposto dal Governo con l'emendamento 5.100.

Si passa all'esame del comma 3 dell'emendamento 5.100. I subemendamenti 31, 104 e 117, di contenuto identico, sono recepiti dal rappresentante del Governo nella riformulazione del comma in esame, che il sottosegretario VIGNERI passa ad illustrare (emendamento 5.100 D).

Il senatore ROTELLI si esprime criticamente sulla possibilità di costituire consorzi per l'esercizio comune di funzioni. Il sottosegretario VIGNERI precisa che nella sua proposta originaria, il Governo aveva prospettato l'abrogazione dell'articolo 25 della legge n. 142: accogliendo le proposte contenute in alcuni subemendamenti, il Governo si è quindi risolto a mantenere una parte dell'articolo 25, pur manifestando una preferenza verso il superamento del consorzio per l'esercizio associato di funzioni; tale ultima esigenza, infatti, può essere soddisfatta con altre modalità. Tuttavia il Governo ritiene prematura una determinazione conclusiva sulla questione, che non è stata sufficientemente discussa nell'esame del disegno di legge, ma non si considera impegnato in alcun modo a conservare nell'ordinamento l'istituto del consorzio di funzioni, riservandosi di approfondire la riflessione sul tema per la discussione in Assemblea. Anche il relatore VILLONE si esprime criticamente sulla costituzione di consorzi per l'esercizio associato di funzioni e assicura il proprio impegno al fine di proporre all'Assemblea una soluzione idonea in proposito. Secondo il senatore FIGURELLI, nel comma in esame potrebbe essere inserita una disposizione che consente ai comuni e alle province la scelta delle forme per l'esercizio congiunto di funzioni. Il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI confermano l'opportunità di approfondire ulteriormente la questione, per la discussione in Assemblea.

Il RELATORE, quindi, propone di collocare la prima parte del comma in esame quale articolo aggiuntivo, da trattare in una seduta successiva.

La Commissione conviene e le disposizioni in questione, relative all'articolo 25 della legge 142, sono collocate come proposta di articolo aggiuntivo (emendamento 5.0.3).

Il senatore BESOSTRI ritira i subemendamenti 61 e 62.

Viene approvato, nella parte residua, l'emendamento 5.100 D, relativo al comma 3 dell'articolo 5.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 5, nel testo corrispondente alle modifiche accolte nel corso dell'esame (emendamento 5.100 riformulato).

Sono di conseguenza preclusi o assorbiti gli altri emendamenti all'articolo 5, fino all'emendamento 5.0.2.

Il relatore VILLONE si pronuncia poi sulla proposta avanzata dal senatore Pinggera quanto alla clausola di salvaguardia delle competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale: in proposito, osserva che già la legge n. 142 contiene una disposizione apposita, che a suo avviso non occorre modificare, nè integrare.

Si procede all'esame dell'emendamento 20.0.8, proposto dal Governo in esito alla discussione svolta a suo tempo sull'emendamento 20.0.1 del senatore Figurelli.

Il relatore VILLONE si dichiara favorevole all'ipotesi di conferire poteri straordinari agli organi eletti dopo lo scioglimento per inquinamento mafioso, ma non all'altra, di ammettere poteri straordinari anche indipendentemente da un'ipotesi di scioglimento. A suo parere, l'emendamento 20.0.8 è coerente a tale indirizzo.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che l'articolo 15-*bis* della legge n. 55 del 1990 già prevede possibili casi di estensione della gestione straordinaria anche alle amministrazioni ricostituite dopo lo scioglimento: con l'emendamento 20.0.8 sono aggiunti due nuovi casi, che integrano gli strumenti disponibili nelle evenienze più critiche.

Il senatore FIGURELLI condivide la proposta del Governo contenuta nell'emendamento 20.0.8, pur paventando una possibile difficoltà applicativa quanto alla titolarità del potere di richiesta delle misure straordinarie.

Secondo il relatore VILLONE, concorde il sottosegretario VIGNERI, non vi sarebbero dubbi sulla titolarità di tale potere in capo ai nuovi organi elettivi degli enti locali.

L'emendamento 20.0.8 viene approvato dalla Commissione, restando assorbita la prima parte dell'emendamento 20.0.1.

Quanto alla seconda parte di quest'ultimo emendamento, il relatore VILLONE conferma le sue perplessità, poichè esso dovrebbe essere applicato anche a casi incerti, dovendosi invece distinguere necessariamente, per ragioni intrinseche alla stessa proposta emendativa, tra una struttura burocratica inquinata e organi elettivi immuni da infiltrazioni mafiose. Secondo il senatore PARDINI tale valutazione potrebbe essere rimessa al Comitato per la sicurezza e successivamente al Prefetto e al Ministro dell'interno. Il sottosegretario VIGNERI conferma le riserve espresse dal Presidente, ritenendo assai ardua la distinzione in concreto al fine di applicare la normativa proposta dal senatore Figurelli. Quest'ultimo ricorda le sue osservazioni, formulate in precedenza, sulle garanzie apprestate, nell'emendamento 20.0.1, al fine di prevenire abusi nell'applicazione della normativa proposta. Il relatore VILLONE ribadisce le sue perplessità, alle quali si associano i senatori PELLEGRINO e GUERZONI.

L'emendamento 20.0.1, nella sua seconda parte, viene ulteriormente accantonato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 5.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (*Servizi pubblici locali*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII (*Servizi pubblici locali*) – Art. 22 (*Servizi pubblici locali*). 1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali. I comuni, le province e gli altri enti locali possono limitarsi a svolgere attività regolative o possono direttamente svolgere attività di erogazione di servizi pubblici. I servizi pubblici locali possono essere erogati da soggetti pubblici o da privati.

2. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano con regolamento l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità, l'economicità e la fruizione in condizioni d'uguaglianza. Disciplinano in particolare:

i criteri e le procedure per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;

le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe, le forme di tutela degli utenti;

le modalità e la cadenza temporale, in relazione alla durata dei relativi affidamenti, della verifica periodica delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati.

3. La scelta della forma di gestione è deliberata, per i servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati previa procedura

concorrenziale di selezione di questi ultimi, o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una delle società di cui alla presente lettera;

b) affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica;

c) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi pubblici ovvero affidamento diretto del servizio pubblico ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria sono definite le modalità della procedura concorrenziale di cui alla lettera *b)* del presente comma.

4. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali disciplinano con regolamento la gestione dei servizi pubblici in economica, cui si ricorre soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno utilizzare altre forme di gestione.

5. La scelta dei soci nelle società per azioni o in quelle a responsabilità limitata controllate è effettuata, in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato in seguito ad adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

6. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali, anche in unione tra loro secondo i modi e le forme di cui all'articolo 23-bis, affidano direttamente alle società di cui alla lettera *a)* del comma 4 la gestione dei servizi pubblici per i quali sono state costituite o partecipate. Le società stesse operano e per le attività previste dai rispettivi statuti senza limiti di carattere territoriale.

7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società controllate, nonché nelle società da queste costituite o partecipate.

8. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali possono costituire per atto unilaterale società per azioni o a responsabilità limitata e prevedere che la totalità delle azioni e delle quote per un periodo non superiore a due anni fino a due anni dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta dall'ente locale come unico socio. In tal caso le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile possono essere compiute dopo la costituzione della società, ma prima dell'alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

9. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, prevedendo adeguati procedimenti concorrenziali ad evidenza pubblica. A tal fine sono considerati

terzi i soggetti privati e quelli a partecipazione pubblica, nazionale, regionale o locale. Non sono terzi le società costituite o dall'ente locale ai sensi del comma 3 lettera *a*), oppure costituite o partecipate da più enti locali per la gestione di servizi pubblici nel relativo ambito nei termini e con le modalità di cui all'art. 23-*bis*. L'affidamento del servizio deve avere durata certa e non può essere prorogato o rinnovato alla scadenza senza adeguato concorrenziale ad evidenza pubblica. La durata massima consentita è di 20 anni, salvo che con atto avente forza di legge sia fissata per specifici settori una durata diversa.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali concludono contratti di servizio con i soggetti pubblici o privati cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali. Nei contratti, approvati dalla giunta dell'ente, sono determinati tra l'altro la durata del rapporto, i suoi aspetti economici, le caratteristiche dell'attività, i criteri per lo svolgimento del servizio, gli obiettivi quantitativi e qualitativi da ottenere, le forme di partecipazione degli enti, ove occorra le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio, le modalità di verifica, le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato, i diritti degli utenti.

11. Ove si tratti di un rapporto originato da affidamento in concessione a terzi, sono determinate inoltre le condizioni e modalità del recesso o cessazione anticipata e le condizioni e modi della devoluzione dei beni, strutture ed impianti relativi al servizio, prevedendone, previa idonea garanzia, il passaggio diretto al nuovo affidatario del servizio, al fine di consentire la continuità nell'attività, senza diritti di ritenzione. Analogamente sono disciplinati criteri e modalità cui debbono uniformarsi gli atti in materia di rapporti di lavoro.

12. Il contratto di servizio intercorrente tra comuni, province ed altri enti locali e la società per azioni o a responsabilità limitata controllata disciplina la revoca unilaterale dell'affidamento nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno nella partecipazione dell'ente locale le condizioni di cui all'articolo 2359 c.c.. In tal caso l'affidamento del servizio può essere confermato con deliberazione consiliare motivata per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale, salvo revoca dell'assunzione del servizio, si svolgono le procedure per l'affidamento della gestione a terzi.

13. I gestori di servizi pubblici locali sono soggetti aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente. Per la procedura di affidamento si applicano le specifiche norme comunitarie e nazionali.

14. La legge assicura parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito e ai contributi ed agevolazioni da chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici.

15. I gestori dei servizi pubblici locali che gestiscono più servizi debbono tenere contabilità separate per ogni servizio affidato. A favore dei gestori di servizi pubblici non possono essere disposte esclusive

o prelezioni per la fornitura di ulteriori beni e servizi agli utenti dei servizi pubblici.

16. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, e della verifica periodica di cui al comma 2, i comuni, le province e gli altri enti locali si avvalgono di personale specificamente qualificato del servizio di controllo interno o attraverso convenzione o incarico esterno, anche in forma associata.

5.100A

IL GOVERNO

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.100

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere la parola: «strumentale» e sostituire le parole: «comunale e provinciale» con le altre: «dell'ente locale da cui dipendono».

5.100/136

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'azienda possa partecipare, per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nel medesimo ambito territoriale, a distinta società di capitali, disciplinando le modalità di informazione e controllo sulla gestione delle società e delle partecipazioni societarie».

5.100/57

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'azienda non può partecipare a procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nell'ambito territoriale in cui opera anche ai sensi del comma 2.».

5.100/88

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3 sopprimere la parola: «concorrenziali».

5.100/165

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, sostituire le parole da: «nella procedura», fino a: «di proprio», con le seguenti: «nelle procedure mediante apposite società dotate», ed aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione a tali procedure concorsuali, le società sopra menzionate possono far valere i requisiti separatamente posseduti dai singoli associati.».

5.100/101

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/114 (Identico all'em. 5.100/101)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, sostituire le parole da: «nella procedura», fino a: «dotata», con le seguenti: «nelle procedure mediante apposite società dotata», ed aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: «'Ai fini della partecipazione a tali procedure concorsuali, le società sopra menzionate possono far valere i requisiti separatamente posseduti dai singoli associati».

5.100/29

VIVIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «apposita»; sostituire la parola: «dotata» con l'altra: «dotate»; dopo le parole: «maggioritaria» inserire le altre: «con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 22»; aggiungere in fine il seguente periodo: «Le società costituite o partecipate dall'azienda possono far valere, ai fini della partecipazione a procedure concorrenziali, i requisiti separatamente posseduti dai singoli associati».

5.100/147

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti».

5.100/137

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti».

5.100/138

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 6, sopprimere le parole da: «Nel caso in cui», fino alla fine del comma.

5.100/164

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 6, secondo periodo dopo la parola: «produzione», inserire le seguenti: «compresi i trasferimenti,» e sopprimere le parole da: «e i servizi», fino alla fine del comma.

5.100/20

VIVIANI

5.100/77 (Identico all'em. 5.100/20)

LUBRANO DI RICCO

5.100/102 (Identico all'em. 5.100/20)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/115 (Identico all'em. 5.100/20)

ANDREOLLI, DIANA

All'emendamento 5.100, sostituire il capoverso «Art. 23», con il seguente:

Art. 23. – (Aziende pubbliche locali e istituzioni) – 1. L'azienda pubblica locale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, disciplinato dallo statuto approvato dal consiglio dell'ente locale da cui dipendono. L'azienda è dotata di un patrimonio con il quale risponde autonomamente delle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 2740 c.c. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge o dallo statuto si applica il codice civile.

2. Lo statuto dell'azienda disciplina gli elementi fondamentali della sua organizzazione. Lo statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda operante per ambiti sovracomunali o sovraprovinciali, previa stipula di una convenzione ai sensi del successivo articolo 23-bis.

3. L'azienda non può partecipare a procedimenti concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nell'ambito territoriale in cui opera. Lo statuto può consentire che l'azienda partecipi a distinte società di capitali, disciplinando le modalità di informazione e controllo sulla gestione della partecipazione societaria.

Le società di capitali partecipate da aziende pubbliche locali possono concorrere nei procedimenti per l'affidamento di servizi pubblici locali. Fatta salva diversa disciplina eventualmente contenuta in leggi di settore, ai fini della partecipazione a tali procedimenti concorsuali le società di cui al presente comma possono far valere per un periodo di cinque anni dal proprio ingresso nella società i requisiti separatamente posseduti dalle aziende pubbliche socie.

4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal Consiglio.

5. L'ente locale approva il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti.

6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi consecutivi una perdita di esercizio, tenuto conto dei trasferimenti, di entità superiore ad un decimo del valore della produzione, l'azienda è posta in liquidazione.

5.100 B

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle province, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione».

5.100/139

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 1, dopo la parola: «territoriali», inserire le seguenti: «contigui o prossimi». Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di ambiti territoriali previsti da leggi nazionali o regionali per la costituzione di società di capitali anche mediante partecipazioni di società controllate da enti locali o per la trasformazione in società di capitali di consorzi ed aziende consortili è sufficiente il consenso di enti locali, che rappresentino la maggioranza degli enti locali interessati e della popolazione residente nell'ambito definito dalla legge.».

5.100/58

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, dopo le parole: «Per i servizi», inserire la seguente: «pubblici»; nel medesimo comma, dopo le parole: «uno o più servizi», inserire la seguente: «pubblici».

5.100/18

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, dopo le parole: «Per i servizi», inserire le seguenti: «a rilevanza economica e imprenditoriale».

5.100/140

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, sostituire la lettera: «b)» con la seguente: «c)», e sostituire le parole: «alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata,» con le seguenti: «ad una o più società per azioni o a responsabilità limitata controllate dagli enti locali interessati».

Al terzo periodo sostituire le parole da: «L'azienda gode», fino a: «medesimo articolo», con le seguenti: «Alle aziende sovracomunali e sovraprovinciali si applicano le stesse norme previste per le aziende pubbliche locali dei singoli enti».

5.100/59

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, sostituire la lettera: «b)» con la seguente: «c)», e sostituire le parole da: «gode», fino a: «riconosciuta», con le seguenti: «ha lo stesso regime giuridico riconosciuto».

5.100/32

VIVIANI

5.100/78 (Identico all'em. 5.100/32)

LUBRANO DI RICCO

5.100/103 (Identico all'em. 5.100/32)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/116 (Identico all'em. 5.100/32)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La convenzione regola i recessi e gli accessi successivi alla stipula della convenzione stessa e l'eventuale costituzione di una società partecipata dalle società controllate dagli enti locali. Con la convenzione gli enti locali possono dare vita ad un consorzio di funzioni».

5.100/60

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, dopo la parola: «affidamento» aggiungere le altre: «in concessione».

5.100/79

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, dopo le parole: «uno o più servizi», inserire la seguente: «pubblici».

5.100/19

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3 sostituire le parole: «concorrenziale ad evidenza pubblica», con le altre: «concorrenziale con caratteristiche e modalità di gara pubblica».

5.100/166

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «di uno degli enti, a ciò delegato» con le altre: «dell'ente con maggiore popolazione».

5.100/80

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In particolare la convenzione deve disciplinare le forme di consultazione degli enti interessati e prevedere la trasmissione degli atti fondamentali dell'azienda o della società per azioni o a responsabilità limitata costituita o partecipata».

5.100/141

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I consorzi fra comuni, province ed altri enti pubblici che hanno per oggetto l'esercizio di attività e di funzioni di pubblico interesse non aventi rilevanza imprenditoriale, restano regolati dalle norme stabilite per gli enti locali dagli ordinamenti vigenti.».

5.100/144

ANDREOLLI, DIANA

All'emendamento 5.100, sostituire il capoverso «Art. 23-bis», con il seguente:

«Art. 23-bis. - (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali e sovraprovinciali). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali sovracomunali o sovraprovinciali, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, lettera a), ciascun ente delibera la partecipazione alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, destinata a gestire uno o più servizi pubblici per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla convenzione cui aderisce. In tal caso il controllo può essere congiunto, mediante patto di sindacato deliberato dagli enti locali interessati. La convenzione che delibera la costituzione della società di capitali e il relativo statuto regolano anche le modalità con le quali possono avvenire ingressi successivi e recessi. Alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

3. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, lettera c), ciascun ente delibera la costituzione dell'azienda sovracomunale o sovraprovinciale e stipula con gli altri enti partecipanti apposita convenzione. All'azienda sovracomunale o sovraprovinciale si applicano le stesse norme previste per le aziende pubbliche locali dei singoli enti. All'azienda possono partecipare, mediante ingresso nella convenzione, anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

4. Per i servizi pubblici che gli enti locali deliberino di affidare in concessione a terzi, ciascun ente delibera l'affidamento di uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni a gestire tali servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali interessati, stipula con altri enti partecipanti apposita convenzione. L'impresa è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica svolta da parte di uno degli enti, a ciò delegato.

5. In tutti i casi in cui alla erogazione del servizio pubblico locale si provveda congiuntamente in una delle forme previste dal presente articolo, ciascun ente conclude con il soggetto gestore il contratto di servizio ai sensi dell'articolo 22, comma 11. Gli enti locali interessati esercitano le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 22, comma 17, nelle forme stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 24. A tal fine le convenzioni disciplinano anche le forme di consultazione degli enti interessati e prevedono la trasmissione degli atti fondamentali dell'azienda o della società».

5.100 C

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione associata dei servizi pubblici a rilevanza economica e imprenditoriale possono trasformarsi secondo le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

5.100/143

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«f) la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali ed i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione.».

5.100/142

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«f) la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali ed i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione o la partecipazione dell'ente a società, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione.».

5.100/167

MARCHETTI

Al comma 2, capoverso, dopo la parola: «affidamento» aggiungere le seguenti: «in concessione».

5.100/81

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono essere costituiti e conservati unicamente consorzi di funzioni con esclusione di ogni gestione diretta o tramite azienda speciale consortile di servizi pubblici locali».

5.100/61

BESOSTRI

Al comma 3, sostituire la parola: «costituiti», con le seguenti: «non ancora trasformati», alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 23-bis sopra richiamato, i consorzi già adeguati ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operano le modifiche alla convenzione ed allo statuto con atto dell'assemblea.».

5.100/31

VIVIANI

5.100/104 (Identico all'em. 5.100/31)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/117 (Identico all'em. 5.100/31)

ANDREOLLI, DIANA

All'emendamento 5.100, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni e le province per l'esercizio congiunto di una o più funzione possono costituire un consorzio». Allo stesso articolo, è abrogato il comma 7-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti per la gestione associata dei servizi pubblici adeguano la propria organizzazione alle disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dal comma 1 del presente articolo, ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. I consorzi di servizi già adeguati alle prescrizioni dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operano le modifiche alla convenzione e allo statuto con atto dell'assemblea, al fine di applicare ove occorra le norme in materia di incompatibilità e di modificare la denominazione. Le aziende pubbliche locali, le società di capitali a prevalente capitale pubblico locale o comunque controllate da enti locali debbono adeguare il proprio statuto alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore».

5.100 D

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le società per azioni di cui al comma 51 e seguenti dell'art. 17 della legge 127 del 1997, subentrano nelle gestioni dei pubblici servizi comunque affidate alle aziende speciali, di cui costituiscono trasformazione.

3-ter. Le società per azioni o a responsabilità limitata controllate da aziende pubbliche locali ai sensi dell'art. 2359 del codice civile conservano per 5 anni dalla loro costituzione, purchè avvenga entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i titoli, requisiti ed esperienze delle aziende pubbliche locali controllanti per la partecipazione alle procedure concorrenziali per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici locali.

3-quater. Al fine di consentire le trasformazioni delle aziende speciali e la costituzione di società ex artt. 22 e 23-bis della legge 142 del 1990, nonchè la loro partecipazione a procedure concorrenziali, le gestioni in essere al 31 dicembre 1996 possono essere prorogate alla scadenza se anteriore al 31 dicembre 1999 fino ad un massimo di 5 anni. Nel caso di proroga il rinnovo è soggetto a procedura concorrenziale ad evidenza pubblica.

3-quinquies. Le esistenti società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o comunque controllate da enti locali, loro aziende o consorzi devono adeguare il loro statuto alla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

3-sexies. La revoca unilaterale di cui all'art. 22, comma 13 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituita dalla presente legge, non si applica alle società di capitali derivanti da trasformazione di azienda speciale deliberata anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

3-septies. I conferimenti di impianti dei gestori di pubblici servizi in società costituite e partecipate almeno al 50 per cento dagli enti locali titolari dei pubblici servizi sono assoggettati allo stesso regime fiscale e tributario dei conferimenti di beni degli enti locali, e dei loro consorzi ed aziende in una società di capitali ex articoli 22, comma 4 lettera a) e 23-bis della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificata dalla presente legge».

5.100/62

BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (*Servizi pubblici locali*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII (*Servizi pubblici locali*). – Art. 22. - (*Servizi pubblici locali*). – 1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di

beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali. I comuni, le province e gli altri enti locali possono limitarsi a svolgere attività regolative o possono direttamente svolgere attività di erogazione di servizi pubblici. I servizi pubblici locali possono essere erogati da soggetti pubblici o da privati.

2. I comuni, le province e gli altri enti locali, per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle di cui al comma 1, possono, nell'ambito della propria capacità di agire, dare vita ad ogni forma di società o di associazione prevista dal codice civile o dalle leggi.

3. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano con regolamento l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità e la fruizione in condizioni d'uguaglianza. Disciplinano in particolare: - i criteri e le procedure per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale; - le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe, le forme di tutela degli utenti; - le modalità e la cadenza temporale, in relazione alla durata dei relativi affidamenti, della verifica periodica delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati. Disciplinano inoltre l'erogazione di servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale a mezzo di istituzioni o di altre strutture organizzative i cui organi sono stabiliti con regolamento.

4. La scelta della forma di gestione è deliberata, se non ricorrono i presupposti di cui al comma 6, previo confronto comparativo tra una delle seguenti: *a)* costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società; *b)* affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica; *c)* costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi.

5. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento la gestione dei servizi in economica, cui si ricorre soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno utilizzare altre forme di gestione.

6. Nella costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata controllate la scelta dei soci privati è effettuata, in relazione alla natura del servizio da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato in seguito ad adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

7. I comuni, le province e gli altri enti locali affidano direttamente alle società di cui alla lettera *a*) del comma 4 la gestione dei servizi pubblici per i quali sono state costituite o partecipate. Le società stesse operano per la gestione dei servizi loro affidati e per le attività previste dai rispettivi statuti senza limiti di carattere territoriale.

8. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società controllate.

9. In sede di costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali possono prevedere che la totalità delle azioni fino a due anni dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta dall'ente locale come unico socio. In tal caso le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile possono essere compiute dopo la costituzione della società, ma prima dell'alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali ad evidenza pubblica. A tal fine sono considerati terzi i soggetti privati e quelli a partecipazione pubblica, nazionale, regionale o locale, diversi dalla società appositamente costituita o partecipata dall'ente locale ai sensi del comma 4 lettera *a*), oppure costituita da più enti locali per la gestione di servizi pubblici nel relativo ambito nei termini e con le modalità di cui all'art. 23-bis. L'affidamento del servizio deve avere durata certa e non può essere prorogato o rinnovato alla scadenza senza adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica. Con l'atto di affidamento del servizio vengono conferite ove occorra anche le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio. La durata massima consentita è di 20 anni, salvo che con atto avente forza di legge sia fissata per specifici settori una durata diversa.

11. I comuni, le province e gli altri enti locali concludono contratti di servizio con i soggetti pubblici o privati cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali. Nei contratti, approvati dalla giunta dell'ente, sono determinati tra l'altro la durata del rapporto, i suoi aspetti economici, le caratteristiche dell'attività, le eventuali prestazioni accessorie a favore dell'ente, le modalità di verifica, le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato, i diritti degli utenti.

12. Ove si tratti di un rapporto originato da affidamento in concessione a terzi, sono determinate inoltre le condizioni e modalità del recesso o cessazione anticipata e le condizioni e modi della devoluzione dei beni, strutture ed impianti relativi al servizio, prevedendone, previa idonea garanzia, il passaggio diretto al nuovo affidatario del servizio, al fine di consentire la continuità nell'attività, senza diritti di ritenzione. Analogamente è disciplinato il passaggio del personale.

13. Il contratto di servizio intercorrente tra comuni, province ed altri enti locali e la società per azioni o a responsabilità limitata controllata deve prevedere espressamente l'ipotesi della revoca unilaterale dell'affidamento nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno

nella partecipazione dell'ente locale le condizioni di cui all'articolo 2359 c.c.. In tal caso l'affidamento del servizio può essere confermato con deliberazione consiliare motivata per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale, salvo revoca dell'assunzione del servizio, si svolgono le procedure per l'affidamento della gestione a terzi.

14. I gestori di servizi pubblici locali sono organismi aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente o tramite imprese controllate. Per la procedura di affidamento si applicano le norme comunitarie e nazionali previste per l'ente di cui si gestiscono i servizi.

15. La legge assicura parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito e ai contributi ed agevolazioni a chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici.

16. I gestori dei servizi pubblici locali che gestiscono più servizi debbono tenere contabilità separate per ogni servizio affidato. A favore dei gestori di servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelazioni per la fornitura di ulteriori beni e servizi agli utenti dei servizi pubblici.

17. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, e della verifica periodica di cui al comma 3, i comuni, le province e gli altri enti locali si avvalgono di personale specificamente qualificato nell'ambito del servizio di controllo interno.

Art. 23. - (*Aziende pubbliche locali e istituzioni*) - .1. L'azienda pubblica locale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, disciplinato dallo statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda è dotata di un patrimonio con il quale risponde autonomamente delle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 2740 c.c. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge o dallo statuto si applica il codice civile.

2. Lo statuto dell'azienda disciplina gli elementi fondamentali della sua organizzazione. Lo statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda operante per ambiti sovracomunali o sovraprovinciali, previa stipula di una convenzione ai sensi del successivo articolo 23-bis.

3. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'azienda possa partecipare a procedure concorrenziali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nel medesimo ambito territoriale. In tal caso lo statuto prevede che l'azienda concorra nella procedura costituendo apposita società dotata di proprio patrimonio ovvero partecipando, anche con quota maggioritaria, a distinta società dotata di proprio patrimonio, e disciplina le modalità di informazione e controllo sulla gestione delle società e delle partecipazioni societarie.

4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal Consiglio.

5. L'ente locale approva il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti.

6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi consecutivi una perdita di esercizio di entità superiore ad un decimo del valore della produzione, l'azienda è posta in liquidazione e i servizi da essa gestiti sono affidati a terzi, secondo le modalità previste dall'articolo 22, comma 10.

Art. 23-bis. - (*Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovra-comunali e sovraprovinciali*). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle provincie, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, lettere *a)* e *b)* ciascun ente delibera la costituzione della azienda sovracomunale o sovraprovinciale, o la partecipazione alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata, destinata a gestire uno o più servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla convenzione. Ciascun ente conclude contratti di servizio con l'azienda o la società di capitali, ai sensi dell'articolo 22, comma 11. L'azienda gode della stessa autonomia riconosciuta alle aziende dei singoli enti locali ai sensi del precedente articolo 23, ivi compresa l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo. alla azienda o alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

3. Per i servizi che gli enti locali deliberino di affidare a terzi, ciascun ente delibera l'affidamento di uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni a gestire tali servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali interessati. L'impresa è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica da parte di uno degli enti, a ciò delegato.

4. Gli enti locali interessati esercitano le funzioni di vigilanza e controllo nelle forme stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 24, ovvero delegano tali funzioni ad uno di essi, che le esercita nelle forme previste dal comma 17 dell'articolo 22».

2. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

«*f)* la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali ed i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di azien-

de pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali, le convenzioni relative ai servizi di cui all'articolo 23-bis.».

3. L'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti ai sensi del medesimo articolo 25 per la gestione associata dei servizi pubblici adeguano la propria organizzazione alle disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

5.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (*Servizi pubblici locali*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII (*Servizi pubblici locali*) – Art. 22 (*Servizi pubblici locali*). 1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali. I comuni, le province e gli altri enti locali possono limitarsi a svolgere attività regolative o possono direttamente svolgere attività di erogazione di servizi pubblici. I servizi pubblici locali possono essere erogati da soggetti pubblici o da privati.

2. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano con regolamento l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità, l'economicità e la fruizione in condizioni d'uguaglianza. Disciplinano in particolare:

i criteri e le procedure per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;

le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe, le forme di tutela degli utenti;

le modalità e la cadenza temporale, in relazione alla durata dei relativi affidamenti, della verifica periodica delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati.

3. La scelta della forma di gestione è deliberata, per i servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati previa procedura concorrenziale di selezione di questi ultimi, o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una delle società di cui alla presente lettera;

b) affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica;

c) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi pubblici ovvero affidamento diretto del servizio pubblico ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria sono definite le modalità della procedura concorrenziale di cui alla lettera b) del presente comma.

4. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali disciplinano con regolamento la gestione dei servizi pubblici in economica, cui si ricorre soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno utilizzare altre forme di gestione.

5. La scelta dei soci nelle società per azioni o in quelle a responsabilità limitata controllate è effettuata, in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato in seguito ad adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

6. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali, anche in unione tra loro secondo i modi e le forme di cui all'articolo 23-bis, affidano direttamente alle società di cui alla lettera a) del comma 4 la gestione dei servizi pubblici per i quali sono state costituite o partecipate. Le società stesse operano e per le attività previste dai rispettivi statuti senza limiti di carattere territoriale.

7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società controllate, nonchè nelle società da queste costituite o partecipate.

8. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali possono costituire per atto unilaterale società per azioni o a responsabilità limitata e prevedere che la totalità delle azioni e delle quote per un periodo non superiore a due anni fino a due anni dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta dall'ente locale come unico socio. In tal caso le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile possono essere compiute dopo la costituzione della società, ma prima dell'alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

9. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, prevedendo adeguati procedimenti concorrenziali ad evidenza pubblica. A tal fine sono considerati terzi i soggetti privati e quelli a partecipazione pubblica, nazionale, regionale o locale. Non sono terzi le società costituite o dall'ente locale ai sensi del comma 3 lettera *a*), oppure costituite o partecipate da più enti locali per la gestione di servizi pubblici nel relativo ambito nei termini e con le modalità di cui all'art. 23-*bis*. L'affidamento del servizio deve avere durata certa e non può essere prorogato o rinnovato alla scadenza senza adeguato concorrenziale ad evidenza pubblica. La durata massima consentita è di 20 anni, salvo che con atto avente forza di legge sia fissata per specifici settori una durata diversa.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali concludono contratti di servizio con i soggetti pubblici o privati cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali. Nei contratti, approvati dalla giunta dell'ente, sono determinati tra l'altro la durata del rapporto, i suoi aspetti economici, le caratteristiche dell'attività, i criteri per lo svolgimento del servizio, gli obiettivi quantitativi e qualitativi da ottenere, le forme di partecipazione degli enti, ove occorra le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio, le modalità di verifica, le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato, i diritti degli utenti.

11. Ove si tratti di un rapporto originato da affidamento in concessione a terzi, sono determinate inoltre le condizioni e modalità del recesso o cessazione anticipata e le condizioni e modi della devoluzione dei beni, strutture ed impianti relativi al servizio, prevedendone, previa idonea garanzia, il passaggio diretto al nuovo affidatario del servizio, al fine di consentire la continuità nell'attività, senza diritti di ritenzione. Analogamente sono disciplinati criteri e modalità cui debbono uniformarsi gli atti in materia di rapporti di lavoro.

12. Il contratto di servizio intercorrente tra comuni, province ed altri enti locali e la società per azioni o a responsabilità limitata controllata disciplina la revoca unilaterale dell'affidamento nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno nella partecipazione dell'ente locale le condizioni di cui all'articolo 2359 c.c.. In tal caso l'affidamento del servizio può essere confermato con deliberazione consiliare motivata per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale, salvo revoca dell'assunzione del servizio, si svolgono le procedure per l'affidamento della gestione a terzi.

13. I gestori di servizi pubblici locali sono soggetti aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente. Per la procedura di affidamento si applicano le specifiche norme comunitarie e nazionali.

14. La legge assicura parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle

medesime condizioni di accesso al credito e ai contributi ed agevolazioni da chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici.

15. I gestori dei servizi pubblici locali che gestiscono più servizi debbono tenere contabilità separate per ogni servizio affidato. A favore dei gestori di servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelazioni per la fornitura di ulteriori beni e servizi agli utenti dei servizi pubblici.

16. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, e della verifica periodica di cui al comma 2, i comuni, le province e gli altri enti locali si avvalgono di personale specificamente qualificato del servizio di controllo interno o attraverso convenzione o incarico esterno, anche in forma associata.

Art. 23 - (*Aziende pubbliche locali e istituzioni*) - 1. L'azienda pubblica locale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, disciplinato dallo statuto approvato dal consiglio dell'ente locale da cui dipendono. L'azienda è dotata di un patrimonio con il quale risponde autonomamente delle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge o dallo statuto si applica il codice civile.

2. Lo statuto dell'azienda disciplina gli elementi fondamentali della sua organizzazione. Lo statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda operante per ambiti sovracomunali o sovraprovinciali, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 23-bis.

3. L'azienda non può partecipare a procedimenti concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nell'ambito territoriale in cui opera. Lo statuto può consentire che l'azienda partecipi a distinte società di capitali, disciplinando le modalità di informazione e controllo sulla gestione della partecipazione societaria. Le società di capitali partecipate da aziende pubbliche locali possono concorrere nei procedimenti per l'affidamento di servizi pubblici locali. Fatta salva diversa disciplina eventualmente contenuta in leggi di settore, ai fini della partecipazione a tali procedimenti concorsuali le società di cui al presente comma possono far valere per un periodo di cinque anni dal proprio ingresso nella società i requisiti separatamente posseduti dalle aziende pubbliche socie.

4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal Consiglio.

5. L'ente locale approva il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti.

6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bi-

lancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi consecutivi una perdita di esercizio, tenuto conto dei trasferimenti, di entità superiore ad un decimo del valore della produzione, l'azienda è posta in liquidazione.

Art. 23-bis. - (*Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovra-comunali e sovraprovinciali*). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali sovra-comunali o sovraprovinciali, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, lettere *a*), ciascun ente delibera la partecipazione alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, destinata a gestire uno o più servizi pubblici per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla convenzione cui aderisce. In tal caso il controllo può essere congiunto, mediante patto di sindacato deliberato dagli enti locali interessati. La convenzione che delibera la costituzione della società di capitali e il relativo statuto regolano anche le modalità con le quali possono avvenire ingressi successivi e recessi. Alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

3. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, lettera *c*), ciascun ente delibera la costituzione dell'azienda sovracomunale o sovraprovinciale e stipula con gli altri enti partecipanti apposita convenzione. All'azienda sovracomunale o sovraprovinciale si applicano le stesse norme previste per le aziende pubbliche locali dei singoli enti. All'azienda possono partecipare, mediante ingresso nella convenzione, anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

4. Per i servizi pubblici che gli enti locali deliberino di affidare in concessione a terzi, ciascun ente delibera l'affidamento di uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni a gestire tali servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali interessati, stipula con altri enti partecipanti apposita convenzione. L'impresa è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica svolta da parte di uno degli enti, a ciò delegato.

5. In tutti i casi in cui alla erogazione del servizio pubblico locale si provveda congiuntamente in una delle forme previste dal presente articolo, ciascun ente conclude con il soggetto gestore il contratto di servizio ai sensi dell'articolo 22, comma 11. Gli enti locali interessati esercitano le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 22, comma 17, nelle forme stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 24. A tal

fine le convenzioni disciplinano anche le forme di consultazione degli enti interessati e prevedono la trasmissione degli atti fondamentali dell'azienda o della società».

2. La lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

«*f*) la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali e i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali, le convenzioni relative ai servizi di cui all'articolo 23-*bis*.»

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti per la gestione associata dei servizi pubblici adeguano la propria organizzazione alle disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dal comma 1 del presente articolo, ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. I consorzi di servizi già adeguati alle prescrizioni dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operano le modifiche alla convenzione e allo statuto con atto dell'assemblea, al fine di applicare ove occorra le norme in materia di incompatibilità e di modificare la denominazione. Le aziende pubbliche locali, le società di capitali a prevalente capitale pubblico locale o comunque controllate da enti locali debbono adeguare il proprio statuto alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore».

5.100 (Riformulato)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (*Servizi*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII – (*Servizi pubblici locali*). – Art. 22. – (*Servizi pubblici locali*) – 1. I Comuni, le Provincie e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali.

2. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Provincie sono stabiliti dalla legge.

4. Lo statuto e il regolamento disciplinano i criteri per l'assunzione in forma diretta e indiretta dei servizi pubblici.

5. In ogni caso lo statuto e il regolamento disciplinano l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da svolgersi, anche attraverso la creazione di appositi uffici, dotati di personale di elevata competenza tecnica e professionale, nei confronti dei soggetti cui il servizio pubblico è affidato.

6. Sono assunti in forma diretta i servizi gestiti:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione dei servizi pubblici locali limitatamente ai territori delle città metropolitane di cui all'articolo 20 della presente legge;

7. Sono assunti in forma indiretta i servizi gestiti in concessione a terzi, ivi comprese le società per azioni a prevalente capitale pubblico o privato, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. L'affidamento in forma indiretta dei servizi deve avvenire attraverso procedure concorsuali. I rapporti concessori devono avere durata certa e tale da consentire l'ammortamento dei beni necessari all'espletamento del servizio.

8. I comuni e le provincie promuovono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i principi di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la costituzione di società per azioni e la trasformazione in società per azioni delle aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni: l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonché lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali: l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni dell'azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune e della provincia, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonché le indicazioni di cui alla lettera a).

9. La deliberazione di cui al comma 8 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa; si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 8, nonché gli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

10. L'ente locale può concludere con le imprese affidatarie di pubblici servizi appositi contratti di servizio nei quali sono specificati gli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento.

Art. 23 - (*Aziende speciali e istituzioni*). - 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dalle norme del codice civile e dallo statuto. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. L'attività dell'azienda speciale è limitata al territorio dell'ente locale che l'ha istituita.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

3. L'azienda e l'istituzione formano la loro attività a criteri di efficienza, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale approva lo statuto; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.

Art. 23-bis. - (*Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovra-comunali e sovraprovinciali*). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle provincie, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegna ad erogare il servizio per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali concedenti. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e vigilanza gli enti locali interessati costituiscono, attraverso le convenzioni di cui all'articolo 24, appositi uffici comuni».

5.7

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, premettere le parole: «Le provincie».

5.28

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo la parola: «province» sopprimere le parole: «e gli altri enti locali», e dopo la parola: «funzioni» inserire la seguente: «amministrative».

5.47

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: «cittadini» inserire le seguenti: «e provvedono alla gestione».

5.27

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detti servizi debbono avere fini sociali, caratterizzati dall'offerta diretta e indifferenziata alla collettività con pagamento di una tariffa a favore del soggetto erogatore del servizio».

5.48

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I servizi pubblici locali concernenti attività a rilevanza imprenditoriale sono assicurati – sotto la regolazione e il controllo di un soggetto pubblico locale – da soggetti privati ovvero, nei limiti e con le modalità successivamente indicati, dal soggetto pubblico medesimo».

5.75

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I servizi pubblici locali debbono pertanto concernere attività commerciali, di utilità generale prevalentemente assicurate – sotto la regolazione e il controllo di un soggetto pubblico locale – da soggetti privati ovvero, nei limiti e con le modalità successivamente indicati, dal soggetto pubblico medesimo».

5.77

LAURO, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, dopo la parola: «servizi» inserire le seguenti: «pubblici locali».

Conseguentemente, modificare in modo conforme le altre disposizioni di cui all'articolo 5.

5.49

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la parola: «riservati» con le seguenti: «la cui disciplina è riservata».

5.76

MAZZUCA POGGIOLINI

5.78 (Identico all'em. 5.76)

LAURO, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Lo statuto e i regolamenti disciplinano l'assunzione in forma indiretta dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale, in via prioritaria attraverso la concessione del servizio a terzi. La concessione, che richiede in ogni caso l'adozione di procedure concorsuali per la scelta del contraente, si applica anche nel caso di affidamento del servizio a società per azioni a prevalente capitale privato, cui l'ente locale abbia deliberato di partecipare. I rapporti concessori devono avere durata certa e tale da consentire, quanto meno, l'ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti effettuati dal concessionario; essi devono inoltre prevedere clausole che consentano una gestione efficace e di qualità. Alla scadenza il rapporto non può essere automaticamente rinnovato.

5. Qualora sussistano dimostrabili e motivate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che rendano impossibile e di difficile applicazione l'assunzione della forma indiretta dei servizi pubblici attraverso la concessione del servizio a terzi, gli enti locali possono far ricorso all'assunzione diretta dei servizi stessi sulla scorta dello statuto e del regolamento che ne disciplinano la scelta tra le seguenti forme di gestione:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) a mezzo di propria azienda speciale, per la gestione anche di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale limitatamente al territorio dell'Ente locale o degli Enti locali che detengono la maggioranza delle azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. La scelta di questi ultimi, da parte dell'Ente locale, deve essere effettuata tramite procedure concorsuali ad evidenza pubblica. L'affidamento può essere esteso alla realizzazione di infrastrutture per la produzione del servizio ed alle opere strumentali al servizio stesso.».

5.11

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire l'alinea con il seguente:

«I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:».

5.52

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo le parole: «dei servizi pubblici» inserire le seguenti: «o funzioni».

5.22

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera b) sostituire le parole: «anche di più servizi a», con le seguenti: «di servizi aventi anche».

5.50

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo le parole: «esercizio di» inserire le seguenti: «funzioni e di».

5.23

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo le parole: «esercizio di» inserire le seguenti: «funzioni e di».

5.81

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo le parole: «servizi sociali» inserire le seguenti: «e culturali».

5.82

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), sostituire le parole: «sociali senza» con le seguenti: «non aventi comunque».

5.51

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo la parola: «sociali» inserire le seguenti: «e culturali».

5.12

GUERZONI

5.24 (Identico all'em. 5.12)

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dall'ente titolare, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura od all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonchè a mezzo di società a prevalente capitale privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533. L'affidamento può essere esteso anche alle opere strumentali al servizio.».

5.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) a mezzo di società per azioni qualora la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati migliori la qualità del servizio. I soggetti sono in quest'ultimo caso selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996.».

5.40

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «nonchè a mezzo di» fino alla fine del periodo.

5.54

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «a mezzo di società per azioni» fino a: «pubblici o privati» con le seguenti: «a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.».

5.63

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche. La concessione richiede comunque l'adozione di procedure concorsuali per la scelta del contraente anche nel caso di affidamento del servizio a società per azioni cui l'ente locale abbia deliberato di partecipare e per le quali la scelta dei soci non sia stata effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica. I rapporti concessori devono avere durata certa. Alla scadenza il rapporto non può essere automaticamente rinnovato, ma si deve procedere a nuova gara.».

5.41

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) a mezzo di concessione ad imprese di diritto privato.».

5.61

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 5.

5.62

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5 sostituire i primi due periodi con i seguenti: «'Lo statuto ed i regolamenti individuano le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che motivano la concessione di servizi pubblici a terzi. Lo statuto ed i regolamenti disciplinano la concessione e le procedure concorsuali necessarie per la scelta del contraente anche nel caso di affidamento del servizio ad aziende speciali, a società per azioni a prevalente capitale pubblico e a società per azioni a prevalente capitale privato cui l'ente abbia deliberato di partecipare.».

5.29

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Gli enti locali disciplinano con regolamento le procedure ed i criteri per la concessione a terzi dei servizi pubblici, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.».

5.13

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La concessione,» sopprimere la parola: «che» nonché le parole da «si applica anche» fino alla fine del periodo.

5.55

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Alla gara non possono partecipare le aziende speciali sino al termine del periodo di moratoria fiscale disposto a seguito della relativa trasformazione».

5.84

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 6.

5.56

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sostituire l'alea con il seguente:

«6. I comuni e le province possono, secondo le procedure ed i principi di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dismettere beni, aziende o complessi aziendali ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali. A tali fini le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:».

5.32

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. I comuni e le province possono, anche al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i principi di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, costituire società per azioni, società a responsabilità limitata ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali.».

5.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, alinea, sostituire le parole da: «costituire società» fino alla fine del periodo con le seguenti: «costituire società di capitale ovvero trasformare in società di capitale aziende speciali. I comuni e le provincie possono, altresì, partecipare a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale conferendo il complesso dei beni pertinenti al servizio pubblico ovvero cederli al concessionario del pubblico servizio».

5.64 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, alinea, dopo la parola: «deliberazioni» aggiungere la seguente: «consiliari».

5.65 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sopprimere le parole da: «A tali fini» fino alla fine del comma.

5.14 GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il conferimento, il trasferimento della proprietà, l'assegnazione in uso dei beni dell'ente e delle aziende speciali alle società di cui al presente articolo è esente da qualsiasi imposta, diretta o indiretta, statale o regionale.».

5.5 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 3 del decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 1994, n. 474, dopo le parole: “capacità imprenditoriali”, sono inserite le seguenti: “ed economiche”, e la parola: “può” è sostituita con l'altra: “deve”».

5.33 PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. In sede di costituzione gli enti locali territoriali possono prevedere che la totalità delle azioni fino all'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta da un unico socio pubblico locale. In tal caso la stima peritale prevista dall'articolo 2343 del codice civile può essere compiuta dopo la costituzione delle società, ma prima della alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

6-ter. L'inizio dell'attività è subordinato all'alienazione di azioni pari almeno al quarto del capitale sociale, con le modalità previste dal regolamento di cui agli articoli 12, comma 1, della legge n. 498 del 1992 e 24 del decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con legge n. 95 del 1995 nel caso che il capitale pubblico di enti locali territoriali non debba essere maggioritario per disposizione statutaria».

5.67 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 7.

5.57 MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo la parola: «società» inserire le seguenti: «per azioni».

5.34 PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: «nuova costituzione» inserire le seguenti: «o già esistente a prevalente capitale pubblico locale».

5.66 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sopprimere le parole da: «; si applicano» fino alla fine del comma.

5.15 GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 8.

5.58 MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'ente locale svolge funzioni di vigilanza nei confronti dei soggetti cui il servizio pubblico è affidato.».

5.42

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sopprimere le parole: «disciplina, indirizzo e».

5.16

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 9, dopo le parole: «tecnica e professionale» aggiungere le seguenti: «da ricercare all'interno dei propri uffici e, in caso di comprovata carenza di personale e\o di professionalità, per il periodo dell'affidamento, stipulando contratti con singoli o società da rinnovare ogni due anni. Sarà cura degli Enti locali valutare l'opportunità di coprire le carenze di organico con opportuni concorsi pubblici per esami e titoli».

5.37

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 10.

5.43

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, sostituire le parole: «può concludere» con la parola: «conclude»; e aggiungere alla fine le seguenti parole: «e di controllo da parte degli utenti».

5.59

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, sostituire le parole: «può concludere» con la parola: «conclude».

5.17

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali è di competenza del consiglio comunale o provinciale, previo confronto

comparativo tra le diverse forme di gestione, indetto dalle rispettive giunte. Il consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati può sottoporre la scelta a *referendum* secondo le rispettive previsioni statutarie e regolamentari.

10-ter. Per la gestione integrata e associata di servizi pubblici a livello sovracomunale ed in ambito territoriale omogeneo, i comuni possono costituire una azienda consortile ai sensi dell'articolo 25, ovvero, mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 27, costituire o partecipare ad una società a prevalente capitale pubblico degli enti locali o, previa convenzione ai sensi dell'articolo 24, affidare la gestione mediante concessione a terzi.

10-quater. I gestori dei servizi pubblici locali dovranno tenere contabilità separata per ogni servizio affidato.

10-quinques. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito ed ai contributi ed agevolazioni da chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici. Condizioni speciali potranno essere previste o mantenute unicamente a favore di aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale costituite per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali costituenti o partecipanti, senza la possibilità di prendere parte direttamente od indirettamente alla gestione di servizi pubblici di enti locali terzi.

10-sexsies. I gestori di servizi pubblici locali sono organismi aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente o tramite imprese controllate. Per la procedura di affidamento si applicano le norme comunitarie e nazionali previste per l'ente, di cui gestiscono i servizi.

10-septies. A favore dei gestori dei servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelazioni per la gestione di ulteriori servizi pubblici o per la fornitura di beni o servizi agli utenti dei servizi pubblici.

10-octies. Sono abrogate tutte le disposizioni anche di carattere speciale in contrasto con i principi affermati nel presente articolo».

5.73 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'azienda speciale e la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale sono organi strumentali dell'Ente o degli enti locali che le hanno create; sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai consigli comunali o provinciali di competenza. Le loro organizzazioni e le loro attività sono disciplinate dai rispettivi statuti e dalle norme del codice civile. Le aziende speciali e le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in funzione del loro carattere di organi strumentali degli Enti che le

hanno create, non possono partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali.».

5.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire le parole da: «La sua organizzazione» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «L'azienda speciale non può svolgere attività al di fuori del territorio di competenza dell'ente locale nè attività che esulino dalle prestazioni di servizio pubblico che le sono state conferite dall'ente locale, come indicato dall'articolo 22, comma 2. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile per quanto compatibili.».

5.44

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle norme del codice civile» con le seguenti: «dal libro V del Codice Civile, in quanto compatibile.».

5.18

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per quanto non previsto dallo statuto, l'organizzazione e l'attività delle aziende speciali sono disciplinate dal codice civile.».

5.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, dopo le parole: «Lo statuto può prevedere che l'azienda», inserire le seguenti: «, al termine del periodo di moratoria fiscale previsto dall'articolo 66, comma 14, della legge 427 del 1993.».

5.83

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, ultimo periodo dopo le parole: «per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali», inserire la seguente: «finitimi.».

5.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «previa intesa con i medesimi» con le altre: median- te la costituzione con i medesimi di un'azienda consortile».

5.68 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'assunzione della gestione di servizi di altri enti locali comporta l'obbligo di tenere scritture separate per ogni servizio e la rinuncia dei benefici fiscali e delle agevolazioni finanziarie previste per le aziende speciali municipali, provinciali o consortili».

5.69 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La scelta della forma di gestione è deliberata dai consigli comunali previo confronto comparativo e concorrenziale tra le diverse forme di gestione».

5.70 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. L'azienda e la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. In assenza del conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio per tre anni consecutivi, l'ente locale di competenza provvede ad esperire nuove procedure concorsuali ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione a soggetti terzi delle attività di che trattasi.

4. L'ente locale approva lo statuto; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, nomina e revoca gli amministratori dell'azienda, dell'istituzione e della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.».

5.10 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organi dell'istituzione possono deliberare, per il personale comunale dipendente dalle istituzioni, contratti integrativi anche a contenuto economico».

5.25

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali possono utilizzare, per erogare uno o più servizi, le aziende pubbliche (aziende speciali, istituzioni, società miste pubblico-privato, società per azioni), presenti nel territorio sovracomunale o provinciale, mediante accordo di programma e convenzione e dimostrando l'economicità di tale scelta, con l'Ente locale da cui dipende l'azienda pubblica».

5.74

PIATTI, SARACCO, MACONI, PILONI, MONTAGNA, VEDOVATO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo rigo, dopo la parola: «statuto;» inserire le seguenti: «individua gli organi;».

5.26

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo rigo, dopo la parola: «statuto;» inserire le seguenti: «dell'azienda speciale ed il regolamento dell'istituzione, individuandone, nel regolamento, gli organi di amministrazione;».

5.79

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo rigo, dopo le parole: «statuto» inserire le seguenti: «il piano di programma, i bilanci economici e di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio».

5.19

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, sostituire le parole da: «gli amministratori dell'azienda» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per giustificato motivo gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati sociali ed economici della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali ove il costo delle prestazioni non si discosti dalla media di quelli oggettivi di mercato».

5.36

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«5. Nel caso in cui il corpo di polizia municipale sia regolato attraverso l'istituzione, l'organo di amministrazione è individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 65 del 1986».

5.80

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora uno o più servizi pubblici possano, per motivate ragioni di economicità e di efficienza, supportate da specifiche analisi costi/benefici, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli di un singolo comune o di una singola provincia, si procede come indicato nei commi seguenti».

5.6

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», al comma 2 sopprimere le parole: «o della società per azioni».

5.71

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, dopo le parole: «della azienda», aggiungere la seguente: «speciale».

5.30

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «della stessa autonomia» con le seguenti: «delle stesse condizioni».

5.45

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In alternativa alla azienda gli enti locali possono costituire o partecipare ad una società a prevalente capitale pubblico locale con la quale concludere un contratto per l'erogazione di uno o più servizi nell'ambito territoriale degli enti partecipanti. Le società di cui al presente comma possono gestire i servizi di comuni non soci unicamente se previsto dal loro statuto».

5.72

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio» con le seguenti: «ad una o più imprese che si impegnino ad erogare il servizio o i servizi».

5.31

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «medesima impresa» con le seguenti: «medesimo soggetto giuridico». Al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «procedura concorsuale» inserire le seguenti: «a evidenza pubblica».

5.46

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e vigilanza, gli enti locali procedono in linea di massima attraverso delega attribuita ad uno degli enti concedenti».

5.8

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera *d*) dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono applicate osservando le seguenti condizioni:

a) i comuni e le province che partecipino a società per azioni a prevalente capitale privato, costituite almeno un anno prima della data di entrata in vigore della presente legge per le quali la scelta dei soci non sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, possono confermare con deliberazione consiliare motivata l'affidamento del servizio per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il passaggio dalla partecipazione maggioritaria al capitale sociale detenuta da enti locali ad una partecipazione minoritaria, qualora la scelta dei soci non sia stata effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica, comporta, salvo il caso in cui gli enti stessi mantengano la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, la decadenza dall'affidamento diretto del servizio dal momento della conclusione delle procedure per il nuovo affidamento dello stesso. Il servizio continua ad essere erogato dalla società affidataria fino alla conclusione delle procedure stesse.

1-ter. Sono abrogati:

a) il Testo Unico 15 ottobre 1925, n. 2578, con esclusione degli articoli 24, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, 25, comma 1, e 26;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, salvo gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 38, 39, 40 comma 1, 2 e 6, 41, comma 1, 44 comma 1, 2 e 52, comma;

c) il regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

d) la sezione I del capo XVIII del Testo Unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

e) l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, limitatamente alle parole: «delle provincie e dei comuni, singole o consorziate»;

f) l'articolo 8, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall'articolo 20 della legge 4 giugno 1985, n. 281, limitatamente alle parole: «nonchè da loro aziende e consorzi»;

g) l'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 946, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

h) l'articolo 25, comma 1, limitatamente alla frase: «e relative aziende» e comma 2, limitatamente alla frase: «e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali», della legge 5 agosto 1978, n. 468;

i) gli articoli 4 e 5, comma 21, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.;

l) l'articolo 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

m) gli articoli 27-septies e 27-novies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

n) il numero 5 dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441;

o) gli articoli 12-bis, 12-ter e 15, comma 8, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

p) l'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;

q) l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente alle parole «aziende speciali».

5.20

GUERZONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il comma 6 ed il comma 7 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.

1-ter. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

5.21

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano previa verifica dei parametri di economicità, efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2, comma 3 della presente legge».

5.35

PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma transitoria)

1. La trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1992, n. 142 in società per azioni, deve essere perfezionata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni e le province per l'esercizio congiunto di una o più funzioni possono costituire un consorzio». Allo stesso articolo, è abrogato il comma 7-bis.».

5.0.3

IL GOVERNO

Art. 20.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 20-...

1. All'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, al comma 6 *quater*, dopo le parole "di cui al comma" aggiungere "6-bis e" e dopo le cifre "6-ter" aggiungere "6-septies".

20.0.8

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente Capo:

«CAPO III-bis.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
19 MARZO 1990, N. 55

Art. 20-.....

1. All'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, dopo le parole: «su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4», sono inserite le seguenti: «ovvero su richiesta del sindaco, o del presidente della provincia, eletto in occasione del rinnovo degli organi comunali successivo alla scadenza del mandato della stessa commissione,»;

b) dopo il comma 6-septies è inserito il seguente:

“6-octies. Le disposizioni di cui al comma 6-septies si applicano, a decorrere dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1”.

Art. 20-.....

1. Dopo l'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono inseriti i seguenti:

“Art. 15-ter. – 1. Qualora sussista un pericolo di condizionamento dell'attività amministrativa, conseguente a situazioni di infiltrazione di tipo mafioso all'interno delle amministrazioni comunali o provinciali o negli organi preposti al funzionamento dei servizi a queste affidate, che sia suscettibile di compromettere il regolare funzionamento dei servizi medesimi, le disposizioni riferite alla commissione straordinaria di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quinques e 6-septies dell'articolo 15-bis si applicano al sindaco o al presidente della provincia.

2. Al fine di cui al comma 1, il prefetto, sentito il comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, invia una relazione motivata al Ministro degli interni. La relazione è altresì inviata al presidente della regione e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

3. Il Ministro dell'interno, acquisita ogni altra notizia utile, dispone con proprio decreto l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quinques e 6-septies dell'articolo 15-bis alle amministrazioni interessate e il periodo di applicazione, compreso tra dodici e trentasei mesi, delle medesime disposizioni.

Art. 15-*quater*. – 1. La commissione straordinaria di cui al comma 4 dell'articolo 15-*bis*, nei casi di scioglimento degli organi comunali o provinciali, nonchè il prefetto in tutti gli altri casi, devono presentare annualmente al Ministro dell'interno una relazione sull'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quinqes* e 6-*septies* dell'articolo 15-*bis*, con particolare riferimento alle iniziative assunte in ordine al ripristino dell'ordinarietà nell'attività amministrativa, e sulla situazione amministrativa dei comuni o della provincia interessate dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 dell'articolo 15-*ter*. Analoga relazione può essere presentata dal sindaco o dal presidente della provincia.

2. La relazione è inviata anche al sindaco o al presidente della provincia delle amministrazioni interessate, al presidente della regione e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

3. Ciascuno dei soggetti indicati dal comma 2 possono inviare proprie osservazioni al Ministro dell'interno».

20.0.1

FIGURELLI, DIANA Lino, PELELLA, DIANA Lorenzo

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 23 LUGLIO 1997

167ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 8,40.

QUESTIONI DI COMPETENZA

(2545) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatto a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*

(Approvazione di questione di competenza per il disegno di legge n. 2545)

Il presidente CIRAMI ricorda che il disegno di legge in titolo è stato posto all'ordine del giorno della Commissione plenaria a seguito della richiesta formulata in tal senso, ieri, nell'ambito della sottocommissione per i pareri.

La senatrice SALVATO, premesso che sulla materia oggetto del disegno di legge in titolo sono stati assegnati in sede referente alla Commissione sia un disegno di legge a sua firma (A.S. 1697), sia numerosi altri, ritiene che l'identità della materia debba escludere che il disegno di legge n. 2545 possa essere affrontato in sede primaria dalla Commissione affari esteri. Sottolinea – in particolare – che, mentre gli articoli 1 e 2 del provvedimento sono finalizzati alla ratifica ed alla esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali aperta alla firma a L'Aja il 29 maggio 1993, gli articoli seguenti si propongono di modificare la disciplina dell'adozione, per quanto attiene all'adozione di minori stranieri, intervenendo sulla legge 4 maggio 1983 n.184. Preoccupazioni la senatrice Salvato esprime rispetto al *vulnus* che la competenza della Commissione riceverebbe qualora venisse mantenuta l'assegnazione attuale del disegno di

legge n.2545 senza contare – aggiunge – che il varo del provvedimento in esame porrebbe nel nulla l’iniziativa legislativa esercitata dai presentatori dei disegni di legge sulla stessa materia.

Propone, pertanto, che la Commissione rivendichi la propria competenza primaria sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 del Regolamento. Ritiene, in via subordinata, che il provvedimento potrebbe essere assegnato alle Commissioni 2^a e 3^a riunite.

Anche la senatrice SCOPELLITI ritiene da non sottovalutare le conseguenze che l’assegnazione effettuata per il disegno di legge in titolo produce sugli altri disegni di legge che sono nella stessa materia di competenza primaria della Commissione giustizia. Ribadisce che l’approvazione del provvedimento in esame renderebbe di fatto inutile la trattazione degli altri disegni di legge sulla stessa materia già assegnati in sede referente alla Commissione.

Il senatore BATTAGLIA condivide le considerazioni svolte dalle senatrici Salvato e Scopelliti.

Il senatore FASSONE concorda sul fatto che nel merito il disegno di legge in titolo ricade nella competenza della Commissione non senza sottolineare, inoltre, che l’articolo 40 della Convenzione non ammette la formulazione di riserve alla medesima, impedendo di apportare successive correzioni. Non può non rilevare, tuttavia, che il conflitto di competenza ritarderebbe in maniera significativa il varo di un testo che è indubbiamente atteso con grande urgenza. Una soluzione potrebbe essere rappresentata da un’iniziativa del Governo che, ritirando il disegno di legge n. 2545, potrebbe poi presentare in sua sostituzione due distinti disegni di legge, uno di pura e semplice ratifica della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 da assegnare alla Commissione affari esteri e uno di modifica della normativa sostanziale in tema di adozioni, che resterebbe di competenza della Commissione giustizia. Qualora ciò non risultasse possibile non si potrebbe che convenire sui rilievi in precedenza svolti dalla senatrice Salvato.

Il senatore PELLICINI evidenzia che l’esigenza di abbinare diversi disegni di legge aventi ad oggetto identica materia o problematiche fra loro connesse ha già in altre occasioni determinato un allungamento dei tempi dei lavori parlamentari.

Il senatore RESCAGLIO sottolinea il carattere di indubbia urgenza di un intervento normativo in materia di adozioni internazionali e preannuncia che si asterebbe in caso di votazione di una questione di competenza.

Il senatore RUSSO condivide l’ipotesi prospettata dal senatore Fassone circa la eventuale scissione in due diversi disegni di legge della materia trattata dal provvedimento in titolo.

La senatrice SALVATO è pienamente consapevole dell'urgenza di provvedere nella materia e, pur auspicando che sia percorribile la strada indicata dal senatore Fassone, mette in evidenza peraltro la qualità e il numero dei disegni di legge in tema di adozione che pendono davanti alla Commissione giustizia e l'indiscutibile necessità che la Commissione stessa non sia privata della possibilità di esaminarli.

Anche il senatore FOLLIERI è perplesso sull'*iter* seguito per il disegno di legge n. 2545.

Il presidente CIRAMI considera con favore i suggerimenti del senatore Fassone.

Il senatore CENTARO, invece, ritiene che tale ipotesi non sia praticabile in quanto le modifiche apportate dal disegno di legge n. 2545 alla normativa vigente in materia di adozioni rappresentano concretamente delle condizioni indispensabili per assicurare effettiva operatività al recepimento della convenzione de L'Aja. Dovrebbe allora considerarsi preferibile l'assegnazione del suddetto disegno di legge alle Commissioni 2^a e 3^a riunite ed esso andrebbe comunque esaminato insieme agli altri disegni di legge in materia.

La senatrice SCOPELLITI non condivide i rilievi del senatore Centaro e osserva che, rispetto all'assegnazione alle Commissioni riunite, si potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di un'assegnazione del disegno di legge n. 2545 alla 2^a Commissione in sede referente e alla 3^a Commissione in sede consultiva.

Il sottosegretario di Stato TOIA, dopo aver ricordato l'indubbia urgenza della ratifica della convenzione de L'Aja – in attesa della quale sono stati prudenzialmente sospesi gli accordi bilaterali conclusi con altri Paesi – evidenzia come il recepimento di tale convenzione, per risultare effettivamente operativa, implichi inevitabilmente una serie di interventi attuativi per cui una pura e semplice ratifica risulterebbe insufficiente. A questo proposito basta pensare alla necessità dell'intervento del legislatore per individuare l'autorità centrale di cui all'articolo 6 della convenzione.

La senatrice SALVATO ritiene che l'urgenza di provvedere – aspetto che la trova pienamente consapevole – imponga di trovare una soluzione procedurale che non intacchi nè la libertà del Parlamento di legiferare nè la competenza istituzionale della Commissione.

In tal senso condividerebbe gli spunti suggeriti dal relatore Fassone che potrebbero completarsi con l'assegnazione in sede deliberante dei provvedimenti di competenza della Commissione giustizia.

Il senatore CENTARO sottolinea l'esigenza di un raccordo fra la ratifica e le connesse modificazioni della normativa italiana in tema di adozioni.

Il senatore GRECO rileva che accelerare i tempi di ratifica della Convenzione sarebbe inutile e contraddittorio, se poi le norme recepite non fossero comunque operative in mancanza di ulteriori e necessari interventi attuativi.

Il sottosegretario AYALA rileva che il puro e semplice recepimento della convenzione implicherebbe l'ingresso nell'ordinamento italiano di disposizioni che verrebbero ad inserirsi in un quadro normativo che non risulterebbe con esse coordinato.

Il senatore PASTORE ritiene sia opportuno valutare la possibilità di distinguere il piano dell'assunzione degli obblighi di carattere internazionale da quello dell'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento internazionale.

Il senatore CALVI osserva che l'accento posto dalla senatrice Salvato sugli altri disegni di legge in materia di adozione, già assegnati alla Commissione, imponga di giungere ad una soluzione procedurale che faciliti l'esame congiunto di tutti i provvedimenti nella stessa materia, nell'ambito della quale la convenzione de L'Aja potrebbe rappresentare la cornice di riferimento.

Per il senatore PETTINATO è comunque possibile modulare i tempi di entrata in vigore della disciplina sostanziale – sulla base di quanto previsto dall'articolo 46 della convenzione, nonché dell'articolo 10, comma 2, del disegno di legge – potendosi in tal modo sfruttare l'intervallo a disposizione per introdurre le richieste modifiche sostanziali alla disciplina delle adozioni.

Il sottosegretario TOIA segnala alla Commissione che le conseguenze della mancata approvazione del provvedimento sarebbero molto gravi. Sollecita una soluzione che consenta almeno di definire quegli elementi, indispensabili dal punto di vista organizzativo e procedurale, ad una prima attuazione della convenzione. Ribadisce, altresì, che la convenzione non pregiudica in alcun modo la sovranità del Parlamento rispetto alle scelte che esso vorrà effettuare poichè lascia ampi margini di discrezionalità e, dopo aver ricordato che la legislazione sull'adozione del 1983 deve comunque confrontarsi con gli indirizzi normativi più recenti recati dalla convenzione del 1993, rivolge un pressante invito a definire almeno i profili procedurali e di sistema che la convenzione richiede per essere operativa.

Il relatore FASSONE teme che i tempi di esame del provvedimento si allungherebbero eccessivamente qualora si pervenisse alla decisione di una assegnazione in sede congiunta. Anche la proposta diretta a sollecitare la definizione dei soli aspetti relativi agli adempimenti per la prima attuazione della convenzione gli appare di difficile praticabilità, atteso che anch'essi ricadrebbero comunque nella competenza della sola Commissione giustizia. Torna pertanto a richiamare l'attenzione della

Commissione sulla opportunità di trovare una soluzione che prefiguri la separazione dei due profili del provvedimento, quello relativo alla ratifica pura e semplice e l'altro concernente la disciplina della materia dell'adozione internazionale. Dichiara pertanto che si asterrà nella votazione sulla proposta questione di competenza.

Il presidente CIRAMI pone, quindi, in votazione la proposta di sollevare una questione di competenza per il disegno di legge n. 2545, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, la quale è approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco ed il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2545) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che stamane la 2^a Commissione ha sollevato una questione di competenza, ritenendo che la materia delle adozioni internazionali rientri nella più generale problematica della tutela del minore e della giustizia minorile: chiede pertanto al Presidente del Senato che il disegno di legge sia nuovamente assegnato alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. In alternativa, la stessa Commissione giustizia propone che la Commissione affari esteri si limiti ad esaminare la parte del disegno di legge riguardante la ratifica della Convenzione dell'Aja, proponendo all'Assemblea lo stralcio della restante parte.

Si dichiara personalmente contrario alla seconda ipotesi, pur rimettendosi al Governo per una valutazione sulla sua effettiva praticabilità. Prospetta poi una soluzione intermedia, che consisterebbe nello stralciare gli articoli che recano novelle alla legge n.184 del 1983, approvando con sollecitudine tutte le altre disposizioni che riguardano l'attuazione della Convenzione e l'istituzione di un'autorità amministrativa presso la Presidenza del Consiglio.

Il senatore PORCARI si dichiara contrario all'esame del disegno di legge nelle Commissioni riunite, poichè tale sede presenta solitamente difficoltà pratiche che prescindono dall'oggetto della discussione e dalla buona volontà dei senatori coinvolti. Tutto ciò comporterebbe gravi perdite di tempo, senza peraltro garantire un reale approfondimento dei problemi, che in ultima analisi potrebbe pur sempre avvenire in sede consultiva e successivamente in Assemblea.

Il senatore RUSSO SPENA ritiene che il modo migliore per evitare perdite di tempo consista nel riconoscere la competenza della Commissione giustizia su numerose disposizioni del disegno di legge, evitando inutili conflitti. Pertanto ipotizza la possibilità di stralciare tali articoli per farne un separato disegno di legge, che il Presidente del Senato potrebbe assegnare in sede deliberante alla Commissione giustizia o alle Commissioni riunite, non trattandosi più di disegni di legge per i quali è imposta la sede referente.

Il relatore FOLLONI ricorda che l'assegnazione del disegno di legge alla 3^a Commissione fu decisa anche in considerazione dell'urgenza di autorizzare la ratifica della Convenzione dell'Aja. Non avrebbe senso peraltro limitarsi alla ratifica della convenzione, ma è necessario che contestualmente si adatti l'ordinamento interno alle sue disposizioni, approvando almeno una parte degli articoli del disegno di legge, che si riserva di indicare.

Il senatore PIANETTA si dichiara favorevole alla soluzione intermedia prospettata dal Presidente, osservando che comunque non bisognerebbe attardarsi in conflitti di competenza, trattandosi di un disegno di legge che dovrà essere esaminato dall'Assemblea.

Il presidente MIGONE sollecita il Ministro per la solidarietà sociale a chiarire quali disposizioni del disegno di legge sono essenziali ai fini dell'esecuzione della Convenzione dell'Aja.

Il ministro TURCO premette che il disegno di legge in esame nasce dal lavoro di una commissione di esperti designati dalle amministrazioni pubbliche e dalle associazioni non governative interessate, che fu insediata dall'allora ministro Ossicini in seguito alle sollecitazioni pervenutegli dal Parlamento per una rapida attuazione della Convenzione dell'Aja. Il risultato di questa elaborazione è stato un testo in cui vi sono esclusivamente disposizioni essenziali per l'esecuzione della convenzione, a eccezione dell'articolo 37 del nuovo testo del Capo I del Titolo III della legge n. 184, recato dall'articolo 3 del disegno di legge.

Per tale ragione non avrebbe senso separare le modifiche alla già citata legge n. 184 dal disegno di legge che autorizza la ratifica della convenzione, in quanto non ci si può impegnare ad applicare le disposizioni di un accordo internazionale senza averne gli strumenti.

In conclusione il ministro Turco sottolinea che il Governo non ha inteso affrontare in questa sede il diverso e più complesso problema di

una revisione della legge n. 184, che ha avuto una grande importanza storica ma, dopo quattordici anni dalla sua entrata in vigore, dovrebbe essere parzialmente rivisitata. Tale questione sarà però affrontata nella sede propria e nei tempi propri, evitando di ritardare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione dell'Aja collegandole a un riesame complessivo del problema delle adozioni.

Il presidente MIGONE invita il Ministro e il relatore a verificare se, oltre alla novella all'articolo 37, vi siano altre modifiche alla legge n. 184 che possano essere stralciate o soppresse, senza compromettere l'esecuzione della convenzione. In tal modo potrà fornire al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, elementi utili per la soluzione del conflitto di competenza.

Il relatore FOLLONI concorda circa la necessità di un approfondimento, non essendo riuscito a individuare estemporaneamente le disposizioni essenziali per l'esecuzione della convenzione.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1950) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Dopo che il presidente MIGONE ha annunciato il parere favorevole con osservazioni molto circostanziate pervenuto dalla Commissione giustizia, il relatore RUSSO SPENA integra la relazione già svolta, sottolineando la complessità della riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo. Se da un lato è apparso chiaro sin dall'inizio che in nome di un sistema più garantista ed efficace era opportuno ratificare questa Convenzione, dall'altro la Commissione non ha voluto lasciar correre alcuni dubbi che nascono dalla discrasia tra alcune novità introdotte e i principi dello Stato di diritto. In campo internazionale ci si trova evidentemente di fronte ad una fase di transizione in cui non sono risolti i conflitti fra norme internazionali di origine pattizia e i fondamenti del diritto interno: in questo caso il profilo di incostituzionalità che si era evidenziato riguardava l'imparzialità del giudice che sarebbe stato presente ai due gradi del giudizio, il che portò ad una ipotesi di sospensione. La 1^a e la 2^a Commissione permanente, nei pareri richiesti, non ritengono sussistere questa violazione data la diversa sfera del piano del diritto internazionale e del diritto interno; ma, in particolare, il parere della 2^a Commissione apre un fronte di discussione circa l'atteggiamento della stessa Commissione europea dei diritti dell'uomo, che si espresse in senso contrario sin dalla fase della predisposizione del Protocollo

n. 11, nonchè della Corte di Strasburgo che in diverse pronunce avrebbe rilevato questo tipo di violazione in procedure degli Stati sottoposti a giudizio. Ciò conforta il fondamento dei dubbi emersi nell'esame del provvedimento, il che porta comunque a porre il problema di una riconsiderazione da parte del Governo per una futura revisione dell'accordo in esame che, per altri versi, appare utile ratificare in questo frangente per il progresso del sistema di tutela e protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Propone quindi di sciogliere in tal senso la riserva precedentemente annunciata e di sottoporre all'Assemblea un apposito ordine del giorno aperto alla firma di tutti i membri della Commissione.

Il senatore PORCARI ritiene sensati e accettabili i suggerimenti del relatore cui si associa, anche allo scopo di tutelare l'immagine e l'impegno dell'Italia in campo internazionale, affinché sia reso noto il motivo vero che ha portato alla tardiva ratifica del Protocollo n.11. In mancanza di tale chiarimento, si potrebbe essere accusati di averlo boicottato a causa dei numerosi procedimenti di condanna pronunciati dalla Corte e dalla Commissione contro l'Italia.

Il senatore BESOSTRI interviene anche in qualità di membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ricordando che il modello attuale del sistema di tutela dei diritti dell'uomo non funziona più proprio a causa del successo avuto da queste procedure negli ultimi anni. Di fronte alla quantità di ricorsi pervenuti è stata posta mano ad una riforma che dapprima si era orientata verso una Corte unica, con un solo grado di giudizio. In seguito per l'insistenza di alcuni paesi, fra cui l'Italia, si è introdotto questo principio di appello, che in realtà si è presentato in parte attutito non costituendo un vero e proprio secondo grado ma una revisione in parte interna: si può dire che si è di fronte ad un unico giudizio pronunciato in due fasi. Poichè inoltre anche nell'ordinamento giuridico italiano vi sono collegi arbitrali con giudici nominati dalle parti, non è del tutto esatto ritenere che il sistema proposto sia in violazione completa dei principi del diritto. Ritiene pertanto opportuna la proposta del relatore di procedere alla ratifica, cogliendo piuttosto l'occasione per responsabilizzare il Governo a far eseguire, nell'ordinamento italiano, le sentenze di condanna in modo più celere di quanto fatto finora.

Il senatore TABLADINI, pur dichiarandosi perplesso per quest'ultima teorizzazione che fa del doppio grado di giudizio una sorta di grado e mezzo, ritiene importante procedere alla ratifica in risposta ad un'esigenza politica che riguarda la posizione dell'Italia in seno al Consiglio d'Europa.

Il senatore ANDREOTTI, ricordando il dibattito già avvenuto, prende atto delle interpretazioni giuridiche contenute nei pareri trasmessi, che senz'altro facilitano la decisione che la Commissione è chiamata a prendere. Poichè si è molto parlato delle condanne pronunciate contro

l'Italia, richiama l'attenzione sulla necessità di ponderare il numero delle condanne con il periodo cui si riferiscono, ben più lungo rispetto ad altri paesi, i quali ratificarono con molti anni di ritardo la Convenzione. Inoltre le condanne dell'Italia nella generalità dei casi investono la lunghezza dei tempi giudiziari, argomento più lieve rispetto ad altri che hanno investito altri paesi. Concorda con la proposta del relatore per onorare l'impegno sottoscritto dall'Italia, pur ricordando che sin dall'inizio i dubbi vennero espressi proprio dai negoziatori.

Il presidente MIGONE sottolinea come il lavoro svolto dalla Commissione abbia rappresentato un notevole impegno di analisi su una questione di grande spessore, rifiutando il mero accomodamento dietro le ratifiche già avvenute degli altri paesi: è questo un indice di vitalità dell'istituzione parlamentare, che si rapporta alla possibilità e alla volontà dei singoli componenti di discutere e di chiarire i dubbi che le questioni sollevano. Questo è ben lungi dal costituire manovra di insabbiamento o di boicottaggio, rappresentando invece lo svolgimento di un ragionamento approfondito correlato dall'acquisizione delle necessarie informazioni. Tra gli argomenti contenuti nei pareri espressi dalle Commissioni, pur logici ma non del tutto convincenti, ritiene persuasiva la giustificazione della Commissione giustizia laddove si sottolinea che la procedura internazionale rappresenta un tipo diverso di giurisdizione, non attivando una tutela diretta del singolo ma investendo la responsabilità di uno Stato nelle sue inadempienze. È dirimente peraltro la dimostrazione che queste nuove norme non contrastano con le pronunce della Corte costituzionale, il che avrebbe reso inapplicabile tutto il protocollo nel sistema italiano. Dopo aver analizzato altresì quale sarebbe stato l'effetto pratico della mancata ratifica, che avrebbe comportato la rinuncia a un passo avanti nell'importante tutela dei diritti dell'uomo e nella salvaguardia delle libertà fondamentali, è apparso opportuno procedere alla ratifica del protocollo, pur con i limiti che esso comporta, indicando in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea i motivi e le perplessità maturate nel corso dell'esame.

Il sottosegretario SERRI, apprezzando le conclusioni del relatore e degli intervenuti, assicura che il Governo si impegnerà a tener conto dei suggerimenti emersi.

Il presidente MIGONE mette ai voti il mandato al relatore Russo Spena di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, presentando contestualmente un ordine del giorno contenente gli argomenti indicati.

La Commissione concorda all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 23 LUGLIO 1997

72^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 14,05.***IN SEDE REFERENTE****(2656) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il presidente GUALTIERI dà notizia dell'avvenuta emissione di pareri non ostativi da parte delle Commissioni Affari costituzionali ed Esteri, mentre, con riferimento al mancato parere della commissione Bilancio, fa presente che la stessa ha richiesto informazioni alla Commissione Lavoro, ex art. 40, comma 11 del Regolamento. Infatti, per finanziare la partecipazione italiana alla FMP in Albania si utilizza anche un accantonamento del ministero del Lavoro attingendo ad un fondo speciale di parte corrente. Tuttavia, pur in assenza del prescritto parere, questa Commissione potrà votare sugli emendamenti, giacchè il provvedimento in titolo è stato calendarizzato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ed il relativo esame inizierà in Aula nella seduta antimeridiana di domani, giovedì 24 luglio.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore JACCHIA illustra l'emendamento 1.1, volto a chiarire la effettiva portata della missione e ad evitare un'immagine fuorviante dell'impegno italiano in Albania.

Il presidente GUALTIERI dà quindi conto dell'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore Loreto.

Il senatore LORETO si dichiara contrario all'emendamento 1.1, giacchè pleonastico.

Il sottosegretario BRUTTI si esprime parimenti in senso contrario all'emendamento 1.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è così respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.0.1, nei confronti del quale il sottosegretario BRUTTI esprime un favorevole interesse.

Posto ai voti, esso risulta quindi approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0052^o)

Il presidente GUALTIERI rende noto che in data odierna è stato assegnato a questa Commissione il disegno di legge n. 2686 di conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, recante impiego di contingenti delle Forze Armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli. Poichè esso è stato calendarizzato per la seduta antimeridiana dell'Aula di martedì prossimo, ipotizza la convocazione della Commissione Difesa per domani mattina alle ore 9 in modo da poter procedere tempestivamente alla disamina dell'articolato.

Conviene la Commissione.

Con riferimento, poi, alla richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo (n. 116) recante disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge n. 549 del 1995 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») il presidente GUALTIERI fa presente che il termine per l'emissione del parere dovrebbe scadere il cinque settembre prossimo. Tuttavia, attesa l'estrema complessità del provvedimento in questione —che riscrive l'area operativa ed addestrativa, come pure il supporto logistico di tutte le Forze Armate—, segnala l'esigenza di sospendere il computo dei sessanta giorni, giacchè verrebbero a coincidere in larga parte con il periodo di sospensione dei lavori del Senato, quale stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Ipotizza, pertanto, di inviare formale richiesta al Presidente del Senato perchè trasmetta al Ministro della Difesa la richiesta di non emanare il relativo decreto legislativo, sinchè non sarà stato espresso il prescritto parere entro un nuovo termine, la fissa-

zione del quale sarebbe rimessa ovviamente alla libera determinazione del Presidente del Senato. Oltretutto, in forza della vigente legge il termine entro il quale il Governo dovrà esercitare la delega è fissato al trenta novembre 1997 ed una eventuale proroga per l'emissione del parere parlamentare non inciderebbe in alcun modo sull'esercizio di tale potestà.

Conviene la Commissione ed in senso adesivo intervengono i senatori AGOSTINI e PALOMBO, il quale apprezza in particolare la sensibilità istituzionale del Presidente della Commissione ed auspica che in futuro non vengano trasmesse richieste di pareri parlamentari nell'imminenza del periodo feriale.

Il presidente GUALTIERI ricorda che in data 16 giugno fu istituita con decreto del ministro della Difesa una Commissione d'inchiesta per accertare la effettiva consistenza delle situazioni di illiceità nelle quali risulterebbe coinvolto personale del contingente italiano partecipante all'operazione IBIS in Somalia. Si rivolge quindi al rappresentante del Governo per sapere se vi siano informazioni da rendere note al Parlamento: chiarisce che prende spunto dalla inattesa iniziativa del Presidente di quella Commissione, il prof. Ettore Gallo, il quale incomprensibilmente ha rilasciato la scorsa settimana una intervista ad un settimanale a diffusione nazionale. Posto che le dichiarazioni rilasciate destano allarme, sottolinea che è necessario operare con senso di responsabilità e rispetto delle sedi istituzionali, deputate a ricevere in modo formale elementi informativi e non attraverso organi di stampa. Oltretutto, dall'intervista emerge una sottile allusione a depistaggi che avrebbero messo ancor più in difficoltà l'attività della Commissione e ritiene pertanto che il prof. Gallo non si deve limitare a fornire allusioni.

Il sottosegretario BRUTTI fa presente che la Commissione -istituita sulla base di dichiarazioni rilasciate da taluni componenti del contingente italiano in Somalia in ordine a presunte condotte del personale militare che, se confermate, sarebbero lesive dei principi di umanità e di solidarietà-ha effettuato con ritmo serrato numerose audizioni. Benchè non risultino ancora conclusi i lavori di tale Commissione, egli ritiene di poter anticipare che le dichiarazioni di un ex-parà si sono rivelate destituite di ogni fondamento: per l'esattezza, le dichiarazioni, rivelatesi poi calunniose, traevano spunto da uno stato di bisogno del soggetto. Riferisce altresì che la Commissione governativa intende proseguire negli accertamenti ed auspica che alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, tale Commissione sia in grado di riferire dettagliatamente sui fenomeni sospettati di essere contrari alla legge, ai regolamenti ed all'onore militare.

Pieno apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente sono espresse dal senatore AGOSTINI, il quale chiede di sapere se vi sia effettivamente nel decreto istitutivo il limite temporale di un mese per l'espletamento delle indagini da parte della citata Commissione. Esprime

comunque l'avviso che i componenti di tale organo debbano esimersi dal rilasciare interviste affrettate e intempestive.

Il presidente GUALTIERI precisa che nell'atto istitutivo non vi è menzione di quel termine, pur evocato informalmente in più occasioni e da più parti.

Il senatore MANFREDI chiede di sapere se fra i compiti della Commissione vi sia solo l'accertamento dei fatti ovvero se sia inclusa anche l'indagine sui responsabili di certe strumentalizzazioni.

Il sottosegretario BRUTTI risponde al quesito, precisando che la Commissione deve accertare la effettiva consistenza delle situazioni di illiceità: pertanto, in forza del decreto istitutivo, verificherà disfunzioni di carattere operativo-gestionale, anche rispetto all'azione di comando. Tuttavia, stante l'ampiezza di siffatto contesto, potrebbe rientrare, pur non in via principale, anche l'accertamento delle responsabilità cui si riferisce il senatore Manfredi.

Il senatore PALOMBO esprime un convinto e sincero apprezzamento per le dichiarazioni rese dal sottosegretario Brutti. Sottolinea, comunque, che l'Esercito deve ricevere un apprezzamento e veder riconosciuto l'onore che gli spetta, proprio perchè ingiustamente infangato da comportamenti falsi ed irresponsabili. Si dichiara, poi, profondamente colpito dalle dichiarazioni del prof. Ettore Gallo e trae, purtroppo, conferma delle perplessità da lui manifestate pubblicamente al momento dell'insediamento della Commissione verso la rettitudine di qualche componente di tale Commissione.

Il senatore PELLICINI, premesso che non intende indugiare in giudizi nei confronti del prof. Ettore Gallo, manifesta l'auspicio che i soggetti lesi da una grave campagna denigratoria si costituiscano parte civile, avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il sottosegretario BRUTTI rassicura il senatore Pellicini, facendo presente che, se avrà luogo un'iniziativa del Ministero della Difesa, l'iniziativa sarà di grande momento e non ispirata solo a colpire qualche soggetto di minimale spessore.

Il senatore ROBOL si mostra perplesso nei confronti dell'idea di acquisire la settimana prossima, pur se formalmente, delle informazioni frammentate in ordine alla questione somala. Espresso, poi, apprezzamento per la lucidità con la quale hanno operato il Ministro della Difesa, Andreatta, ed il sottosegretario, Brutti, i quali sono stati in grado di gestire politicamente l'avvio dell'operazione Alba che ha coinciso con lo scoppio del presunto scandalo IBIS in Somalia, conclude auspicando che l'esame delle risultanze emerse dai lavori di quella Commissione si svolga nel corso di apposita seduta da convocare a settembre.

Il senatore UCCHIELLI, ringraziato il Presidente per l'attenzione mostrata ed espresso apprezzamento per la pronta risposta del sottosegretario Brutti, si esprime a favore dell'audizione dei componenti della Commissione Gallo nel corso di seduta della Commissione da convocare a settembre.

Il presidente GUALTIERI, apprezzate le circostanze e in considerazione altresì dei concomitanti impegni dell'Aula, dichiara chiusa la seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Gualtieri avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 24 luglio, alle ore 9 con all'ordine del giorno l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2686 e in sede consultiva l'esame dello schema del decreto legislativo n. 116.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2656**Art. 1.**

Al comma, dopo le parole: «Nazioni unite» inserire le seguenti: «entro i limiti fissati dalla stessa, che circoscrive l'impiego delle forze ai soli compiti di facilitare lo svolgimento dell'assistenza umanitaria (paragrafo 3 risol.) e garantire la sicurezza e libertà di movimento del personale della Forza multinazionale di protezione (paragrafo 4 risol.)».

1.1

JACCHIA

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

L'articolo 1 della Legge 18 maggio 1982 n. 301 viene così modificato:

“Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, di contributi alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso, sono applicabili le norme di cui all'art. 13 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale risulta modificata ed integrata dall'articolo 10 della Legge 26 luglio 1978, n. 417.

Le predette norme sono altresì applicabili indipendentemente dall'uso dei mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone e comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione”».

1.0.1

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 23 LUGLIO 1997

122^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0043^o)

Il PRESIDENTE illustra un programma di lavori per la settimana prossima che prevede la convocazione di tre sedute, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, alle ore 15,30, per il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2644 (che la relatrice Manieri illustrerà nella seduta odierna), nonché per l'esame del provvedimento recante norme di proroga di termini in materia universitaria e scolastica (se l'Assemblea ne delibererà lo stralcio dal disegno di legge n. 2287 nella seduta di domani, come previsto) e per l'esame del disegno di legge sugli esami di maturità (se modificato dall'altro ramo del Parlamento e trasmesso in tempo utile al Senato).

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2644) Disposizioni sui beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice MANIERI riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che esso solo apparentemente reca un complesso di norme eterogenee: si tratta invece di disposizioni a suo giudizio coerenti ed organiche, tutte volte a potenziare e rendere più efficiente l'azione di tutela del patrimonio culturale. A questo fine, esso in primo luogo si prefigge

l'obiettivo di rimuovere le incongruenze, gli anacronismi e le farraginosità burocratiche che attualmente caratterizzano la legislazione sui beni culturali, attraverso una meritoria azione di riordino, adeguamento e semplificazione. La legge fondamentale in materia di tutela di beni culturali risale infatti al lontano 1939 ed è tuttora priva di regolamento di esecuzione, tanto che si applicano ancora le norme regolamentari adottate sulla base della precedente legge di tutela, risalente addirittura al 1909.

Il disegno di legge in esame reca invece una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico, cui si riconosce forza di legge, al fine di modificare e integrare ove necessario le disposizioni vigenti.

Inoltre, esso anticipa, sia pure in via sperimentale, una parte importante della riforma dell'organizzazione del Ministero, attualmente allo studio di una apposita commissione ministeriale. Per l'area archeologica di Pompei, si prefigura infatti un nuovo modello di soprintendenza, dotata di autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

Il provvedimento affronta poi il problema della razionalizzazione ed efficacia della spesa nel settore dei beni culturali e rilancia il principio di una politica programmata. Le attività culturali, svolte o finanziate dallo Stato, vengono infatti ancorate al metodo della programmazione. A tale proposito, la relatrice rileva peraltro una palese intersecazione con il disegno di legge recentemente approvato dal Senato, relativo alla istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali (atto Senato n. 2124, ora atto Camera n. 3839). Nel prosieguo dell'esame, occorrerà dunque chiarire come l'individuazione delle celebrazioni e delle manifestazioni culturali da parte della Consulta, che ha tra l'altro il compito di predisporre annualmente un elenco delle proposte di istituzione dei comitati nazionali, si raccordi con la programmazione delle attività culturali e la predisposizione del loro calendario previste dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il provvedimento reca poi, prosegue la relatrice, disposizioni estremamente interessanti ed innovative relative alla partecipazione dei privati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Esso interviene infatti su tutti i principali versanti in cui si articola il rapporto tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali: incentivazione della contribuzione dei privati nel campo delle iniziative culturali; sostegno pubblico ai privati possessori di beni culturali; apporto dei privati alla gestione dei beni culturali. Per quanto riguarda l'agevolazione della partecipazione dei privati alle iniziative culturali, l'articolo 2 introduce significative modifiche alla disciplina vigente per le erogazioni liberali, ampliando le categorie dei possibili destinatari delle erogazioni, allargando il novero delle finalità cui possono essere destinate le erogazioni stesse e stabilendo che le erogazioni non integralmente utilizzate possano essere acquisite anche dagli enti locali e dalle regioni. Si estende poi il regime di detraibilità dell'imposta anche alle cessioni a titolo gratuito di beni connessi alle attività culturali e si introducono modifiche alla disciplina delle mostre d'arte.

Per quanto riguarda invece il sostegno pubblico all'attività dei privati proprietari di beni di rilievo culturale, si tratta di migliorare la nor-

mativa che oggi si presenta fortemente protezionistica. Il provvedimento tende pertanto a rendere più incisivi nel nostro paese gli effetti delle agevolazioni finanziarie e a sperimentare nuovi strumenti di finanziamento sull'esempio di altri paesi europei. L'articolo 5 introduce ad esempio l'opportunità di contrarre mutui agevolati per interventi di restauro e conservazione, cumulabili con altri benefici di ordine tributario e finanziario. All'onere previsto, si provvede peraltro in parte mediante utilizzazione delle entrate derivanti dalle tasse di ingresso nei musei. La relatrice rileva tuttavia che tali tasse sono state soppresse dalla legge n. 78 di quest'anno, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (il cui schema - osserva - non è stato peraltro ancora trasmesso al Parlamento per il prescritto parere).

Per quanto riguarda infine il concorso dei privati nella gestione dei beni culturali, la relatrice ricorda che il primo esempio di normativa che ha reso possibile tale intervento è la cosiddetta «legge Ronchey». Da allora sono intervenuti anche l'accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dei beni culturali dello scorso anno e la cosiddetta «convenzione Fossa-Veltroni» del novembre scorso. Il disegno di legge n. 2644 introduce quindi misure atte a rimuovere le residue rigidità normative, nel tentativo di superare l'asimmetria di un sistema ancora basato sulla legge del 1939 e sull'intervento dello Stato centrale, allora amministrativamente forte, ma oggi, nel contesto di una moltiplicazione dei centri decisionali, assolutamente inefficace.

L'articolo 4 del provvedimento in titolo punta poi a rilanciare l'attività culturale anche di carattere moderno, con riferimento all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di destinare il 2 per cento della spesa alla realizzazione di opere d'arte. L'articolo 6 introduce invece alcune modificazioni alla legge n. 127 di quest'anno, relativamente all'alienazione di immobili di interesse storico-artistico e al ritardo delle autorizzazioni per interventi di edilizia. Gli articoli 7 e 8 sono infine volti ad incrementare la fruibilità del patrimonio artistico fondata sul rapporto fra musei e scuole, che possono stipulare apposite convenzioni, e sul rapporto con le associazioni di volontariato più sensibili verso l'arte e la cultura. Con riferimento all'esigenza di diffondere maggiormente la conoscenza dei beni culturali nazionali, la relatrice ricorda inoltre che la Commissione ha più volte posto (anche nel corso della recente discussione del disegno di legge n. 2203 relativo al regime di tutela dei beni appartenenti ad enti soggetti a privatizzazione) il problema della catalogazione, che dovrà essere riaffrontato in maniera più organica in questa sede.

La relatrice si sofferma quindi sul nuovo modello organizzativo della soprintendenza dell'area archeologica di Pompei e sulla istituzione della società italiana per i beni culturali (SIBEC). Tale società, ricorda, ha come scopo la promozione e il sostegno di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali e dovrebbe essere retta da un consiglio di amministrazione di nove membri, di cui cinque di nomina del Presidente del Consiglio. Non è tuttavia chiaro, rileva la relatrice, da chi debbano essere nominati i rimanenti quattro membri, in sede di prima applicazione. La relatrice esprime poi perplessità anche sul fatto che

la SIBEC sia chiamata a presentare la relazione sull'attività svolta al Parlamento, anziché al Ministro, responsabile nei confronti del Parlamento.

Le restanti norme del provvedimento, prosegue, sono di carattere più minuto ma non per questo meno significativo. Si stabilisce ad esempio che alloggi appartenenti al demanio possano essere concessi a dirigenti del Ministero, per reali esigenze abitative. A tale proposito, la relatrice dichiara di condividere la norma, rilevando peraltro i limiti della progettazione del riuso in Italia che, mentre tiene conto delle esigenze dei turisti, non tiene in alcun conto quelle dei residenti. Gli articoli finali dettano poi disposizioni atte a prevenire e reprimere atti di vandalismo nei confronti di beni aventi valore artistico-culturale.

La relatrice conclude esprimendo apprezzamento nei confronti della Nota predisposta dal Servizio studi per l'esame del provvedimento in titolo, particolarmente pregevole per puntualità e chiarezza.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'accurata relazione svolta e informa che da parte del senatore MARRI è stata avanzata una richiesta di audizione in merito al provvedimento in titolo, audizione che potrebbe essere svolta nel pomeriggio di mercoledì 30 luglio, in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore MARRI precisa che si tratta dell'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale di dirigenti e direttivi beni culturali.

Senza discussione, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di svolgere la suddetta audizione nel pomeriggio di mercoledì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata per domani, alle ore 9,15, per l'esame del disegno di legge n. 1021-B.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

109ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per le poste e telecomunicazioni Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio. Trasferimento alla sede referente)

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che essendo stato trasferito il disegno di legge in esame in deliberante si rende necessario acquisire i lavori fin qui svolti in sede referente.

Non facendosi obiezioni così rimane stabilito. Si passa quindi alla votazione dell'articolo 1 i cui emendamenti erano stati respinti.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore CASTELLI che fa presente come vi sia stata una forzatura nel trasferire nuovamente in sede deliberante il provvedimento in discussione e come il Governo abbia mostrato una forte chiusura nei confronti di tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, anche migliorativi del testo. D'altra parte, sembra che i progetti che dovranno essere finanziati con questo provvedimento siano già stati scelti; la sua parte politica pertanto esprimerà un voto contrario sull'articolo 1.

Il senatore BORNACIN annuncia la propria astensione sull'articolo in questione.

Posto ai voti l'articolo 1 è approvato.

Interviene quindi il senatore CASTELLI per dichiarare il voto contrario della Lega Nord-per la Padania indipendente sull'articolo 2 e per sottolineare che la forzatura del nuovo trasferimento in sede deliberante del provvedimento in discussione (forzatura riconosciuta anche da molti parlamentari della maggioranza che però hanno preferito essere fedeli al partito più che alla democrazia) costringe la Lega Nord a scendere sullo stesso terreno del Presidente del Senato e dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ripresentando nuovamente le firme necessarie a rimettere in sede referente il provvedimento.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte dei senatori CASTELLI, PERUZZOTTI, LAURO, BALDINI, TERRACINI, FIRRARELLO e CAMBER è stato richiesto il trasferimento alla sede referente. Poichè i senatori indicati rappresentano un quinto dei componenti della Commissione, avverte che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, la trattazione proseguirà in sede referente. Su quanto accaduto annuncia poi che invierà una lettera al Presidente del Senato, con preghiera di trasmissione ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, affinché sia reso evidente che, alla luce di quanto si è verificato oggi, le decisioni assunte dal Presidente, secondo l'orientamento dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, possono essere rimesse in discussione dai senatori in sede di Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che, essendo ripresa la sede referente, si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

Il senatore CASTELLI ritira gli emendamenti 4.10 e 4.12 riservandosi di trasformare il loro contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 e 4.35.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5 che, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono tutti respinti.

Il senatore CASTELLI illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2526;

preso atto che il disegno di legge, in relazione al piano degli interventi da applicarsi, attribuisce una enorme discrezionalità in merito alla localizzazione degli stessi sul territorio nazionale al di fuori del Lazio;

impegna il Governo

a riservare una percentuale non inferiore complessivamente al cinquanta per cento della spesa prevista per le opere di cui alla presente legge alle regioni padane».

0/2526/1/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2526;

preso atto che l'articolo 3, comma 3, prevede il trasferimento, dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie, delle somme destinate alla realizzazione degli interventi di loro competenza;

impegna il Governo

ad assicurare l'immediata attuazione del piano degli interventi, trasferendo tempestivamente a tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), le risorse loro spettanti secondo la ripartizione stabilita dal piano degli interventi medesimo».

0/2526/2/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sui due ordini del giorno esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO.

Posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore CASTELLI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2526;

preso atto che l'articolo 2, comma 12, affida l'espletamento delle attività previste dalla presente legge all'Ufficio per Roma Capitale, di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396;

impegna il Governo

a distinguere in modo preciso, all'interno della struttura, le competenze, organizzative e contabili, relative agli interventi per il Giubileo fuori Lazio».

0/2526/3/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il relatore ERROI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario BARGONE che ritiene di poterlo accogliere, sottolineando tuttavia come il Governo non volesse procedere alla costituzione di un nuovo ufficio per non appesantire le strutture che sono già sufficienti.

Il senatore CASTELLI non insiste per la votazione ed illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2526;

preso atto che il disegno di legge prevede dei finanziamenti anche per gli enti religiosi di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e per i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810;

tenuto conto dell'elevato numero dei predetti enti, presenti nel territorio nazionale;

impegna il Governo

in sede di valutazione delle domande di finanziamento, a prevedere una ripartizione omogenea dei finanziamenti tra i citati soggetti e le altre amministrazioni beneficiarie di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), per evitare discriminazioni e prevaricazioni».

0/2526/4/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sull'ordine del giorno esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti, è respinto.

Il senatore CASTELLI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2526;

preso atto che il disegno di legge prevede dei finanziamenti anche per gli enti religiosi di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e per i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810;

impegna il Governo

in sede di esame delle domande di finanziamento, a valutare la compatibilità di ogni specifico intervento dei citati soggetti con gli orientamenti dell'ente locale interessato o della regione».

0/2526/5/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sull'ordine del giorno esprime parere favorevole il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO dichiara di accoglierlo. Il senatore CASTELLI non insiste per la votazione.

Il senatore SARTO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo

1) a recepire in via breve, dopo la trasmissione di cui al comma 4 dell'articolo 2, il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

2) a curare che i criteri a cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste, siano sufficientemente precisi e dettagliati per costituire una effettiva guida operativa per la Commissione stessa. In particolare dovrebbe essere precisato, come criterio essenziale di scelta, anche il requisito della documentata attuabilità del progetto entro i termini utili alla scadenza giubilare, oltre al criterio dell'oculato recupero, valorizzazione e tutela del patrimonio storico e architettonico collegato al perdurare della sua utilizzazione anche dopo il periodo giubilare. Rispetto a tale utilizzazione duratura dovrebbe essere attribuito un punteggio preferenziale ai progetti che comportano occupazione stabile, rispondono a criteri di utilità sociale, sviluppano ricettività accessibile a basso costo;

3) dati i limiti – temporali e relativi alla mancanza di progetti esecutivi – del parere e del silenzio assenso del Soprintendente di cui al comma 7 dell'articolo 2, a riservare al Ministro dei beni culturali e ambientali che dovrà pronunciarsi in seno alla Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 2 nel pieno rispetto delle prerogative di cui alle leggi

n. 1089 del 1939, n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, una documentazione e un tempo congruo per esaminare i progetti esecutivi, onde permettere l'espressione di un parere che garantisca la compatibilità degli interventi e la piena tutela dei beni di interesse storico-architettonico, storico-artistico e paesaggistico. In caso di varianti successive, esse dovranno avere il parere positivo degli organi deputati alla tutela;

4) a curare e promuovere rispetto a quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 1, rispetto ai progetti da selezionare, ed infine nel rapporto con gli Enti locali e le Regioni, la programmazione nel tempo e nello spazio dei flussi delle persone interessate all'evento giubilare, onde evitare fenomeni di congestione e di irrazionale utilizzo delle risorse;

5) a garantire e promuovere per il medesimo scopo nei vari provvedimenti e nelle varie scelte il programmato decentramento che costituisce impostazione essenziale del Grande Giubileo».

0/2526/6/8

SARTO

Sull'ordine del giorno esprime parere favorevole il RELATORE mentre il sottosegretario BARGONE invita il presentatore a ritirarlo per una ulteriore riflessione.

Accogliendo l'invito del Sottosegretario, il senatore SARTO ritira l'ordine del giorno.

Il senatore LAURO rinuncia all'illustrazione del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2526,

premesso che:

l'evento del Giubileo dell'anno 2000 deve costituire un momento di elevazione dei valori cristiani;

già in passato gli ordini monastici e le confraternite, come i Santuari Mariani, hanno avuto il ruolo di accogliere i pellegrini;

questi luoghi sono situati su itinerari con caratteristiche di grande e particolarissimo interesse turistico e culturale;

impegna il Governo

ad intervenire per la tutela e la valorizzazione di Santuari Mariani che abbiano certa esistenza da oltre cinque secoli e che siano indicati negli itinerari giubilari dalle Conferenze Episcopali Regionali».

0/2526/7/8

LAURO, D'ALÌ

Tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno in questione che, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente sull'approvazione del provvedimento in esame autorizzandolo a chiedere all'Assemblea la relazione orale (anche al fine di una rapida calendarizzazione del provvedimento stesso). La proposta in questione risulta accolta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI (A007 000, C08ª, 0015ª)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 24 luglio 1997 alle ore 13,30 è integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2340 riguardante finanziamenti ed interventi in materia di viabilità, infrastrutture, difesa del suolo nonché per la salvaguardia di Venezia.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Prende preliminarmente la parola il sottosegretario LAURIA che riassume brevemente l'accordo raggiunto nell'altro ramo del Parlamento sulla piattaforma digitale sottolineando la necessità di approvare in tempi rapidi il provvedimento sia in relazione alle scadenze previste dalla legge n. 650 del 1996 (di conversione del decreto-legge n. 545 del 1996) sia relativamente agli impegni internazionali assunti dal Governo in ordine alla privatizzazione della Stet-Telecom e per la necessità di consentire l'entrata in funzione dell'Autorità per le telecomunicazioni entro il mese di settembre.

Ha quindi la parola il relatore, senatore BESSO CORDERO, il quale illustra brevemente le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo approvato in prima lettura dal Senato, osservando che alcune di queste appaiono migliorative (tra queste quelle relative ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana; l'obbligo di emanare direttive concernenti livelli generali di qualità dei servizi con apposite indicazioni di *standards* minimi; la tutela delle minoranze linguistiche; il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Autorità nonché la fissazione di una pianta organica dei dipendenti dell'Autorità stessa) mentre altre possono suscitare qualche perplessità (come la reintroduzione della competenza del TAR). In particolare, poi, rileva che all'articolo 2 viene sancito il principio della piattaforma digitale unica con accesso per i vari operatori del settore. All'articolo 3 suscita perplessità la disposizione relativa alle televisioni locali monotematiche, in assenza di un

preciso quadro di riferimento. Assai positiva, invece, appare la riduzione dell'Iva al 4 per cento per la realizzazione di nuovi impianti o la riqualificazione di quelli esistenti, così come condivisibile risulta l'accentuazione del ruolo dei comuni nella installazione delle reti (articolo 4).

Conclude, auspicando una rapida approvazione del provvedimento senza ulteriori modifiche.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore ROGNONI, il quale osserva che le modifiche di rilievo introdotte dall'altro ramo del Parlamento non sono numerose e appaiono per lo più condivisibili, anche se talvolta si è preferito dare maggiore elasticità al testo a scapito della qualità (al riguardo esprime talune perplessità sui tempi degli interventi, che talvolta non tengono conto del quadro strategico di riferimento).

Presenta ed illustra, quindi, il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

considerato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo il quale «al fine di consentire una equilibrata distribuzione nel territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città»,

invita e impegna il Governo

ad esaminare le candidature a ospitare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che i sindaci delle città capoluogo di regione, con le loro giunte comunali, vorranno presentare al Governo stesso entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge istitutiva dell'Autorità sulla Gazzetta Ufficiale.

A tal fine i sindaci con le loro giunte comunali dovranno redigere e presentare un progetto in cui vengano almeno indicati:

- 1) i vantaggi per l'Autorità;
- 2) le aree ritenute idonee per l'insediamento;
- 3) le infrastrutture disponibili.

Entro i 45 giorni successivi, il Governo, valutate le candidature in base a criteri oggettivi, deciderà la sede dell'Autorità».

0/1021-B/1/8

ROGNONI, BESSO CORDERO

Il senatore CASTELLI conferma il giudizio negativo espresso dal suo Gruppo in prima lettura, in quanto il provvedimento è frutto di un mero compromesso politico volto a conservare la situazione esistente. Tale assunto è dimostrato dal fatto che la normativa proposta lascia numerosi spazi all'improvvisazione e alla discrezionalità della istituenda Autorità. Il dato più negativo è poi rappresentato dal fatto che la RAI mantiene intatte le sue tre reti.

Il senatore BALDINI conferma le considerazioni svolte nell'Assemblea del Senato in prima lettura, ma apprezza i miglioramenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento che inducono il suo Gruppo a non assumere un atteggiamento contrario in questa sede.

Il senatore CÒ si sofferma sulla reintroduzione della competenza del TAR sui provvedimenti dell'Autorità, nonché sull'altra modifica (da lui ritenuta sostanziale), concernente la piattaforma digitale unica (che giudica accettabile). Nel suo complesso, il provvedimento appare migliorato e non vi sono pertanto ragioni per fornire una indicazione negativa.

Il senatore BORNACIN ritiene che il disegno di legge così come trasmesso dalla Camera dei deputati rappresenti un buon punto di equilibrio, anche se restano le riserve di carattere più generale che il suo Gruppo aveva espresso in prima lettura e che lo inducono oggi a dare un giudizio non completamente positivo.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Dopo che il RELATORE ed i rappresentanti del GOVERNO hanno dichiarato di rinunciare alla replica, su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di domani 24 luglio.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2526**Art. 4.**

Sopprimere l'articolo.

4.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

4.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «I soggetti» fino alle parole: «lettera a)» con le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento».

4.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «apposite convenzioni» aggiungere le seguenti: «concluse per le finalità di cui alla presente legge».

4.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «stazione» con la seguente: «ente».

4.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «stazione» con la seguente: «organismo».

4.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «relativamente alla» con le seguenti: «per quanto concerne».

4.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

4.8 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «dei termini di cui» con le seguenti: «dei termini non prorogabili di scadenza fissati».

4.9 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «un sensibile aumento» con le seguenti: «un aumento pari o superiore al venti per cento».

4.10 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «dei costi preventivati» aggiungere le seguenti: «a carico delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 3».

4.11 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «il definanziamento totale o parziale dell'intervento» con le seguenti: «la revoca totale o parziale del finanziamento relativo all'intervento».

4.12 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «o parziale dell'intervento» aggiungere le seguenti: «o di lotti funzionali di esso».

4.13 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli obiettivi di cui alla presente legge».

4.14 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

4.15

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «I soggetti» fino alle parole: «lettera a)» con le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le società ad intero o prevalente capitale pubblico».

4.16

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «comma 4, lettera a)» aggiungere le seguenti: «unici».

4.17

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «sono tenuti ad» con le seguenti: «devono».

4.18

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «alla Commissione» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

4.19

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere la parola: «almeno».

4.20

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

4.21

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «cinquanta giorni».

4.22

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «una relazione» aggiungere le seguenti: «completa ed esauriente».

4.23

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «una relazione» aggiungere la seguente: «dettagliata».

4.24

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «sullo stato di attuazione» aggiungere le seguenti: «e di avanzamento».

4.25

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «degli interventi» con le seguenti: «di ogni singolo intervento».

4.26

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 4.

4.27

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire la parola: «comunali» con la parola: «regionali».

4.28

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «amministrazioni comunali» aggiungere la seguente: «interessate».

4.29

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «amministrazioni comunali entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre».

4.30

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole da: «8 giorni» fino alla fine del comma con le seguenti: «quindici giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento. In tal caso il soggetto titolare dell'intervento comunica a tutte le amministrazioni interessate il progetto oggetto della conferenza, contestualmente alla presentazione della richiesta di cui al periodo precedente».

4.31

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

4.32

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «venti giorni».

4.33

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la parola: «soggetto».

4.34

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Una percentuale non inferiore complessivamente al cinquanta per cento della spesa per gli interventi di cui alla presente legge da attuarsi al di fuori del Lazio è riservata alle regioni padane».

4.35

CASTELLI, PERUZZOTTI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «altresì».

5.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzate le risorse destinate» con le seguenti: «impegnati i capitoli di spesa relativi».

5.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «utilizzate» con la seguente: «impegnate».

5.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «le risorse» aggiungere la seguente: «appositamente».

5.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «destinate agli» con le seguenti: «stanziare per».

5.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «capitale della Repubblica».

5.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

145ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno (n. 119)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
(R139 b00, C11ª, 0017º)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 luglio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Tapparo, relatore, ha illustrato uno schema di parere, pubblicato nel resoconto dei lavori della Commissione.

Il senatore ZANOLETTI rileva come dalle stesse osservazioni formulate dal relatore emerga come lo schema di decreto legislativo presenti numerose incongruenze di ordine tecnico. Più in generale esso riflette il perdurare di una logica assistenziale, che ha già dimostrato di essere infruttuosa nell'impegno per il superamento del divario tra il Nord e il Sud.

Dopo aver auspicato un intervento organico per il rilancio dell'occupazione, chiede ragguagli circa le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a convocare la prevista Conferenza nazionale sulla disoccu-

pazione, che dovrebbe rappresentare un'occasione importante di riflessione e dibattito per le forze sociali e politiche.

Annuncia infine, a nome del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti, il suo voto di astensione.

Interviene quindi il senatore TAPPARO, relatore, il quale rileva come la discussione abbia consentito di approfondire taluni dei rilievi da lui segnalati, fornendo inoltre nuovi spunti di riflessione.

Per ciò che attiene alla questione delle modalità delle rilevazioni statistiche da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni, ribadisce l'opportunità di superare i criteri attualmente previsti che, anche a causa della carenza delle funzioni ispettive, premiano ingiustamente le aree del paese nelle quali le rilevazioni sono aggiornate con minore puntualità e precisione.

Sempre in tema di ambiti territoriali di applicazione delle disposizioni, appare in prospettiva necessario individuare dei nuovi meccanismi che corrispondano in modo più puntuale alla struttura economica e produttiva esistente nelle varie zone, tenendo conto del fatto che probabilmente lo stesso ambito provinciale non è idoneo a fornire una rappresentazione omogenea.

Per quanto riguarda l'elenco dei settori destinatari delle misure previste dal provvedimento, ribadisce l'opportunità di una modifica della voce «sviluppo rurale e acquacoltura».

Appare inoltre necessario responsabilizzare le agenzie per il lavoro rispetto ai risultati delle nuove imprese, evitando di provvedere al pagamento a piè di lista per le attività di progettazione e avvio di nuove iniziative imprenditoriali in modo avulso dagli esiti gestionali.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva come le osservazioni formulate dal relatore ed i rilievi emersi nel corso della discussione involgano questioni alquanto complesse. Alcune delle sollecitazioni rivolte al Governo possono trovare riscontro già in questa sede, mentre per altre la risposta non può essere, almeno per l'immediato, positiva, non potendosi l'Esecutivo discostare dal contenuto puntuale delle deleghe conferitegli, o adottare interventi che comportino lo stravolgimento della normativa esistente.

Così, per quanto riguarda la individuazione delle aree destinatarie degli interventi, occorre considerare che la scelta prevalsa nel senso di avvalersi delle rilevazioni statistiche ISTAT allargate, consegue all'approvazione di un emendamento da parte della Camera dei deputati in sede di esame del «pacchetto Treu». Ciò ha dato luogo ad una serie di proteste, in quanto risulterebbero così penalizzate le province di Rieti e Massa Carrara. Vi sono in effetti delle sollecitazioni a riconsiderare la materia, ma allo stato solo un intervento legislativo che modifichi la norma in questione può comportare la revisione degli ambiti territoriali di applicazione.

Al riguardo, se un ripensamento ci dovrà essere, sarà opportuno che ciò avvenga attraverso la preventiva definizione dei distretti produttivi, in modo tale da assicurare una più fedele rappresentazione della

realtà economica del Paese nelle sue varie sfaccettature, in modo più puntuale di quanto non avvenga con riferimento alle zonizzazioni utilizzate per l'accesso ai fondi strutturali europei.

Per quanto riguarda l'attività informativa, è evidente la necessità di portare a conoscenza le aziende interessate agli interventi, in modo capillare, delle opportunità offerte dalla nuova normativa. Si calcola che le imprese che potrebbero avvalersi delle borse lavoro siano oltre 214 mila: a ciascuna di esse sarà recapitato da parte dell'INPS un prospetto con lo schema di domanda.

Un'altra questione emersa nel corso del dibattito, e ripresa anche ieri in occasione della Conferenza Stato-città, è stata quella di escludere la possibilità di un'applicazione surrettizia delle norme, quale si avrebbe ove i titolari delle imprese beneficiarie del sostegno potessero avvalersi di più familiari per le borse lavoro. Al riguardo, appare senz'altro possibile circoscrivere la facoltà in questione ad un solo familiare per impresa.

Quanto alle sollecitazioni nel senso di una puntuale informazione del Parlamento, fa presente che il monitoraggio dei dati è curato dal Ministero, insieme all'INPS e alle Commissioni regionali per l'impiego, su base mensile, mentre quadrimestralmente verrà predisposta una relazione sui risultati applicativi delle disposizioni, sia per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità che per le borse lavoro.

In merito ai rilievi formulati circa la possibilità di un'eccessiva concentrazione su base giornaliera del monte ore settimanale, assicura che saranno individuati precisi limiti massimi; potrebbe immaginarsi in proposito di fissare un limite giornaliero di impiego per le borse lavoro di 6 ore.

In merito poi ai settori produttivi interessati dall'applicazione delle misure, anche alla stregua dei rilievi emersi nella giornata di ieri nel corso della Conferenza Stato-città, il Governo è orientato ad inserire alcune nuove voci, in particolare con riferimento al recupero dei centri storici minori ed al recupero di quartieri di centri urbani. Per quanto riguarda la voce relativa allo sviluppo agricolo – per il quale si continua purtroppo a dover usare il termine superato «rurale» per ragioni di sistematica normativa – in accoglimento delle osservazioni emerse dal dibattito sono state apportate alcune specificazioni.

Quanto ai soggetti promotori, vi è un orientamento, in vista delle attività di recupero di quartieri, ad inserire fra gli altri anche gli *ex* IACP.

Da parte del senatore Zanoletti è stata sollevata la questione della mancata convocazione della Conferenza nazionale sulla disoccupazione. Al riguardo, fa presente che, ormai definito il Patto per il lavoro ed in corso avanzato di completamento la sua attuazione normativa, la strada da intraprendere è quella dell'indizione di conferenze regionali per la promozione di programmi per l'occupazione nei rispettivi ambiti territoriali, sul modello di quella recentemente tenutasi in Basilicata.

Quanto alle modalità di responsabilizzazione dei soggetti promotori per gli esiti dei progetti, potrà valutarsi in prosieguo di tempo la possibilità di assoggettare i progetti stessi ad un onere di certificazione.

Da parte del senatore Manzi sono state sollevate critiche circa la possibilità di inserire fra i settori interessati dalle misure anche quello della raccolta differenziata e del trattamento dei rifiuti, e ciò nel timore di esporre lavoratori – in ipotesi, anche sforniti di qualsiasi esperienza lavorativa – ai rischi derivanti da un ciclo produttivo che può presentare insidie per la salute e l'integrità fisica. Al riguardo, fa presente che la qualificazione professionale richiesta sarà senz'altro in linea con le caratteristiche del ciclo produttivo, e che comunque il settore in questione può presentare rilevanti opportunità occupazionali, che potrebbero assorbire prevalentemente mano d'opera esperta rimasta coinvolta da crisi aziendali.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore MUNDI dichiara che si asterrà, poichè, pur condividendo le osservazioni critiche contenute nello schema di parere, ritiene il provvedimento all'esame del tutto insufficiente.

Il senatore MONTAGNINO, nel rilevare che il dibattito ha fatto registrare una differenziazione nell'ambito delle forze politiche dell'opposizione sulla destinazione territoriale degli interventi previsti dall'articolo 26 della legge n. 196 del 1997, si esprime a favore dello schema di parere proposto dal relatore e sottolinea la aderenza del provvedimento in titolo ai principi e criteri direttivi contenuti nella norma di delega. Permane una certa perplessità sulla formulazione dell'articolo 2, per la potenziale contraddizione riscontrabile dal fatto che per la ripartizione proporzionale delle risorse nelle diverse aree vengono assunti due parametri suscettibili di dare luogo a delle contraddizioni, ovvero, da un lato, il numero medio annuo per il 1966 di persone in cerca di prima occupazione secondo la definizione ISTAT allargata e, dall'altro, il numero degli iscritti al collocamento. Osserva inoltre che una attenta valutazione della qualità dei progetti e una puntuale vigilanza sull'attuazione degli stessi costituiscono condizioni essenziali per assicurare l'efficacia delle norme sui lavori di pubblica utilità.

Il senatore DUVA, nell'annunciare che voterà a favore dello schema di parere proposto dal relatore, si rifà alle argomentazioni del senatore Montagnino, che condivide, e sottolinea che il provvedimento all'esame dà coerente attuazione alla norma di delega. Tuttavia, mentre per quel che concerne le disposizioni sui lavori di pubblica utilità la maggiore attenzione dedicata alla certificazione della qualità dei progetti, alla promozione della vocazione imprenditoriale e ai sistemi di monitoraggio e controllo costituisce un passo in avanti significativo, soprattutto in relazione alla precedente disciplina sui lavori socialmente utili, le disposizioni sulle borse di lavoro destano maggiori perplessità, dato che si tratta di una misura che appare finalizzata più al sostegno dell'impresa che alla promozione dell'occupazione giovanile. Dopo aver espresso consenso ai rilievi del rappresentante del Governo sull'opportu-

nità di prevedere che, in futuro, le rilevazioni statistiche connesse all'attuazione di disposizioni legislative vengano riferite alla nuova entità economico-territoriale costituita dai distretti industriali, il senatore Duva rileva che le considerazioni contenute nello schema di parere sull'assegnazione delle borse di lavoro ai familiari dei datori di lavoro appaiono convincenti, mentre la giusta preoccupazione manifestata dal relatore circa le conseguenze di un orario definito solo in misura settimanale non devono indurre a prospettare soluzioni eccessivamente rigide, dato che le borse di lavoro devono essere rese efficaci in una dimensione di produttività dell'impresa. Sarebbe pertanto opportuno chiarire nel testo definitivo della disposizione che le venti ore settimanali sono ripartite in un certo numero di giorni, ad esempio, non meno di tre.

Il senatore MANZI sottolinea che il provvedimento all'esame, nonostante le molte opposizioni, sta suscitando un crescente interesse che coinvolge anche chi in origine ha manifestato contrarietà ad esso. La discussione sullo schema di parere, a favore del quale egli voterà, ha evidenziato, tra l'altro, l'esigenza, per il futuro, di individuare come punto di riferimento statistico e territoriale, i distretti produttivi, in modo che gli interventi a sostegno dell'occupazione e della produzione siano ripartiti in base a parametri obiettivi e certi. Nel prendere atto con soddisfazione dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario sull'individuazione del comparto dell'agricoltura quale possibile ambito di impegno per i lavori di pubblica utilità, il senatore Manzi ribadisce il giudizio da lui già espresso nel corso della discussione sulla insufficienza del pacchetto formativo connesso alle borse di lavoro e previsto nella misura di 40 ore settimanali, e sottolinea l'opportunità di precisare meglio la formulazione dell'articolo 5.

Il senatore PELELLA annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica sullo schema di parere proposto dal relatore.

La Commissione approva quindi il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, nel testo predisposto dal relatore Tappano, conferendogli altresì il mandato di apportare le modifiche da lui proposte in sede di replica.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-01030

Il senatore DUVA sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01030, da lui sottoscritta.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Duva che l'interrogazione di cui ha sollecitato lo svolgimento verrà iscritta quanto prima all'ordine del giorno.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ
24 LUGLIO
(A007 000, C11^a, 0053^o)*

Il presidente SMURAGLIA avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 24 luglio 1997, alle ore 8,30, è integrato con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, del disegno di legge n. 2656, di conversione del decreto-legge n. 214, recante disposizioni sulla prosecuzione della missione internazionale in Albania.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**6^a (Finanze e tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

MERCLEDÌ 23 LUGLIO 1997

8^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

REPETTO

Intervengono, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento del Senato, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il dottor Walter Vitali, il dottor Osvaldo Napoli e la dottoressa Silvia Scozzese.

La seduta inizia alle ore 20,20.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani**
(R048 000, R17^a, 0001^o)

Il Presidente REPETTO informa il Comitato che i rappresentanti dell'UPI, che avrebbero dovuto partecipare all'audizione, hanno avvertito che, per sopravvenuti e imprevisi impegni, non possono intervenire alla seduta odierna.

Dopo l'introduzione del Presidente REPETTO circa i temi oggetto dell'indagine, svolge il proprio intervento il dottor VITALI, illustrando gli orientamenti dell'Associazione sulle tematiche del federalismo fiscale.

Su specifici quesiti posti dai deputati BENVENUTO, BONATO, CONTE, LEONE e REPETTO e dai senatori D'ALÌ e BONAVITA, rispondono poi il dottor VITALI e il dottor NAPOLI.

Il Presidente REPETTO dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 22.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici)

(Parere alla 8^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore PAPPALARDO la Giunta conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

(2071-B) Interventi urgenti per l'economia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 10^a riunite: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore PAPPALARDO che ricorda come in prima lettura le Commissioni 5^a e 10^a riunite abbiano introdotto modifiche marginali al disegno di legge di iniziativa governativa, quali le misure sulla rottamazione per i motocicli, e rileva come, invece, il provvedimento sia stato profondamente modificato nel testo approvato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati. Nel nuovo testo figurano, tra l'altro, interventi per la metanizzazione del Mezzogiorno ed in favore delle strutture turistiche ed alberghiere nonché altri aspetti, che sono difficilmente riconducibili alle finalità generali del provvedimento, quali le disposizioni sulla protezione giuridica del diritto d'autore per le opere del disegno industriale e la soppressione del divieto a costituire società di professionisti.

L'oratore esprime altresì le proprie perplessità sulla costituzione di una specifica Commissione parlamentare per la valutazione di leggi e provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 1, iniziativa che potrebbe presentare problemi di legittimità costituzionale e che aggrava ulteriormente i lavori parlamentari. Tale Commissione, peraltro, non sembra costituire lo strumento più idoneo per affrontare il problema della razionalizzazione, della semplificazione e della valutazione dell'efficacia della legislazione sul sostegno alle imprese, che include più di duecento provvedimenti, che talora si sovrappongono, e che dispone il finanziamento di interventi dell'ordine di circa 40.000 miliardi di lire l'anno.

Per quanto attiene i profili di compatibilità comunitaria il disegno di legge non presenta particolari problemi, soprattutto per le disposizioni di iniziativa governativa, in quanto, già da diversi anni, le misure concernenti incentivi alle imprese vengono preliminarmente sottoposte all'attenzione della Commissione europea per acquisire il consenso delle direzioni generali competenti. Il relatore rileva tuttavia come nel corso della discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento sia stata completamente trasformata la portata del provvedimento riformulando l'articolo 2 in modo da estendere i benefici inizialmente circoscritti alle aree depresse, così come vengono definite dalla normativa comunitaria, a tutto il territorio nazionale.

Rispondendo ad un quesito del presidente BEDIN il relatore PAPPALARDO precisa che il provvedimento contempla anche misure per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti comunitari.

Il senatore NAVA esprime il proprio rammarico per le suddette modificazioni che rientrano nell'ambito di una preoccupante tendenza volta ad indebolire l'impegno profuso in relazione alle problematiche che caratterizzano le aree depresse dell'Italia meridionale.

Il presidente BEDIN, condividendo le perplessità espresse dal relatore sull'utilità di istituire una nuova Commissione bicamerale, ritiene tuttavia opportuno esprimere un parere che si attenga ai profili comunitari rilevando, in particolare, lo spostamento delle finalità del provvedimento dalle aree depresse, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei Fondi strutturali, all'intero territorio nazionale.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad estendere un parere nei termini emersi dal dibattito.

(1568) MANTICA ed altri – Disciplina della gestione delle case di gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco

(Parere alle Commissioni 1^a e 6^a riunite: favorevole condizionato ad emendamenti)

Riferisce alla Giunta il relatore CORRAO il quale rileva come il disegno di legge in titolo sia volto a completare l'attuazione della diret-

tiva 75/368/CEE, sull'esercizio effettivo della libertà di stabilimento per varie attività economiche, per quanto attiene il gioco d'azzardo. Esso, in particolare, definisce i principi fondamentali per l'esercizio del gioco d'azzardo e per il trattamento del personale del settore. Considerando che in Italia operano già alcune case da gioco, in deroga agli articoli del codice penale che ne vietano l'attività, e che il provvedimento in esame non si applica a tali case da gioco nè modifica le disposizioni interessate del codice penale, il relatore ritiene che non si possa che esprimere un parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti volti ad estendere le disposizioni che recepiscono la normativa comunitaria a tutti i soggetti operanti nel settore. Si tratta, in altri termini, di uscire dal regime delle deroghe sopprimendo quelle esistenti o disciplinando in maniera diversa il settore.

Rispondendo a una richiesta di chiarimenti del presidente BEDIN il relatore CORRAO precisa che la normativa prevista dalla direttiva citata non ammette la coesistenza di due discipline diverse, l'una applicabile alle case da gioco esistenti e l'altra a quelle di nuova istituzione.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad estendere un parere nei termini esposti.

(2118) *Istituzione del servizio civile nazionale*

(Parere alla 4ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il presidente relatore BEDIN il quale rileva in primo luogo come il disegno di legge in titolo risponda, come sottolineato nella relazione, alla necessità di dotare il nostro paese di una disciplina adeguata all'evoluzione del diritto e della giurisprudenza nazionale ed internazionale, che tenga conto delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo e che consenta la realizzazione di un nuovo stato sociale in linea con le esigenze dell'individuo e della società. Ispirandosi ai principi fondamentali enunciati dalla Costituzione e ad una serie di importanti sentenze della Corte Costituzionale, il disegno di legge sancisce la necessità di procedere ad una lettura separata del primo e del secondo comma dell'articolo 52 della Costituzione, in modo tale da distinguere tra il «sacro dovere» di difesa della patria, che non può che riguardare tutti i cittadini, e il servizio militare, che rappresenta solo uno dei modi in cui è possibile adempiere tale dovere. Appare pertanto irrinunciabile un'estensione dell'obbligo del servizio civile oltre l'ambito di coloro che ad esso sono ammessi sulla base di motivi di coscienza: tutti coloro, in altri termini, che per una qualche ragione non sono tenuti a svolgere il servizio militare, dovrebbero essere chiamati, in linea di principio, al servizio civile.

L'oratore illustra altresì gli altri principi costituzionali che il servizio civile nazionale potrebbe essere chiamato a rendere operanti secondo il disegno di legge: la solidarietà; il contributo al progresso materiale e spirituale della società; la rimozione degli ostacoli di ordine economico

e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini; lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione; l'educazione alla pace ed alla ricerca di forme di soluzione delle controversie internazionali mediante strumenti diversi e alternativi alla guerra; la tutela della salute; l'educazione e l'integrazione sociale delle persone in difficoltà. A un panorama così vasto di settori cui il servizio civile nazionale potrebbe fornire un contributo corrisponde un impianto normativo centrato sull'istituzione di un'Agenzia nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio, con un ampio e complesso spettro di compiti. Fra essi rientra anche la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero, secondo i rispettivi ordinamenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali, secondo quanto previsto dall'articolo 9. Lo stesso articolo prevede nel dettaglio i settori rientranti nell'ambito di prestazione del servizio civile all'estero: cooperazione allo sviluppo, missioni umanitarie, promozione e diffusione della lingua italiana.

Il Presidente relatore rileva come il disegno di legge si sforzi di tenere nel massimo conto le indicazioni emerse dalle recenti risoluzioni del Parlamento europeo e, in particolare, la risoluzione di cui alla relazione n. 1127 del 1995, nella quale si chiedeva alla Commissione di elaborare e di presentare una comunicazione sull'istituzione di un servizio civile europeo, basato interamente sul volontariato e accompagnato dall'elaborazione di un preciso statuto giuridico per i volontari. Nel testo della risoluzione veniva altresì sottolineato come la detta azione specifica dell'Unione europea a favore dei giovani di ambo i sessi possa essere resa compatibile con i servizi civili nazionali ed essere integrata nell'ambito di detti servizi. Tale risoluzione rappresenta il passo conclusivo di un lungo processo, le cui prime tappe sono rintracciabili nella risoluzione A3-411/93, sull'obiezione di coscienza, che, oltre a sancire la natura di vero e proprio diritto soggettivo dell'obiezione stessa, introduceva per la prima volta la possibilità di un vero e proprio servizio civile europeo.

L'oratore rileva inoltre come un'ulteriore proposta di risoluzione, all'esame della prima Commissione del Parlamento europeo, chieda la creazione di un corpo di pace civile europeo che rappresenti un elemento fondamentale per lo sviluppo della politica dell'Unione europea in materia di sicurezza e difesa, sia per la prevenzione sia per la soluzione di conflitti. In un'interrogazione, successiva alla presentazione della proposta di risoluzione, si chiede alla Commissione europea di adottare una posizione in merito alla creazione del corpo di pace civile europeo alla luce delle competenze che il Trattato sull'Unione europea le attribuisce, in particolare, nell'ambito dell'articolo J8. La risposta della Commissione è stata negativa in quanto la creazione di un corpo di pace civile europeo non rientrerebbe nelle competenze assegnatele dal citato articolo J8. La Commissione di Bruxelles ha invece accolto la richiesta formulata dal Parlamento europeo nella risoluzione del 1995, presentando, lo scorso dicembre, una proposta di decisione che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» (COM (96) 610). Tale proposta rappresenta lo stadio finale di un processo

inauguratosi con il documento di lavoro della Commissione sul servizio volontario europeo per i giovani, fatto proprio dal Parlamento europeo con l'istituzione di una nuova linea di bilancio, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di ECU, onde realizzare un'azione pilota nella materia. Coerentemente con le indicazioni del Parlamento europeo, la proposta di decisione ribadisce come il servizio volontario europeo sia frutto dell'impegno volontario e della decisione individuale di ciascun giovane interessato. Esso non si sostituisce al servizio militare, alle formule di servizi alternativi previsti in particolare nel caso dell'obiezione di coscienza, nè al servizio civile obbligatorio esistenti negli Stati membri e su cui questi ultimi hanno la competenza esclusiva. Essa stabilisce altresì come spetti alle legislazioni nazionali rendere o meno possibile l'eventuale integrazione di obiettori di coscienza nel servizio volontario europeo in seguito alla conclusione di accordi tra il servizio volontario europeo e servizi civili nazionali.

In considerazione dell'orientamento europeistico del provvedimento in titolo l'oratore sottolinea infine l'esigenza di considerare attentamente le implicazioni che, sulla materia, potrebbe avere la probabile istituzione del servizio volontario europeo. Tale riflessione dovrebbe vertere soprattutto sugli aspetti legati all'elaborazione di uno statuto giuridico per i volontari, fatta propria dalla Commissione mediante un progetto di risoluzione del Consiglio particolarmente attento ai temi della copertura sociale, della conservazione dei diritti a eventuali prestazioni non contributive, della conservazione dei diritti acquisiti in materia di indennità di disoccupazione, e della possibilità, per i genitori dei volontari, di continuare a percepire gli eventuali assegni di famiglia.

Il senatore BETTAMIO conviene che nella discussione che si è svolta al Parlamento europeo si è riscontrata un'ampia convergenza da parte di tutti i Gruppi politici sulle risoluzioni illustrate dal relatore.

Su proposta del presidente relatore BEDIN il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(686) BISCARDI ed altri - Norme sugli scambi educativi internazionali
(Parere alla 7ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il relatore NAVA il quale rileva come il disegno di legge in titolo - riproponendo una iniziativa già avviata nella scorsa legislatura - sia volto ad adattare il sistema scolastico italiano alla accresciuta consapevolezza della stretta connessione tra sviluppo della costruzione europea, crescita della cooperazione culturale e promozione della dimensione interculturale, della diffusione dell'insegnamento delle lingue moderne e dello sviluppo della mobilità dei giovani e di coloro che operano nella scuola.

L'oratore sottolinea come le attività di scambio finora realizzate nel nostro paese siano state sviluppate per iniziativa di singoli soggetti, in un contesto giuridico-normativo assolutamente deficitario e quindi in as-

senza di regole e di orientamenti consolidati. Gli scambi di classi, ad esempio, non sono previsti da norme aventi forza di legge e, nel caso di soggiorni di studio all'estero di singoli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, si viene a determinare l'interruzione della frequenza senza che venga svolta alcuna azione di reinserimento dello studente al termine del soggiorno.

Il relatore illustra pertanto gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, che provvedono a colmare tale vuoto normativo definendo la tipologia degli scambi educativi internazionali, che possono essere attuati dal personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione e dalle istituzioni scolastiche, e sancendo il diritto al rimborso delle spese per gli insegnanti accompagnatori e le modalità di riconoscimento degli studi compiuti all'estero da studenti. L'articolo 2, in particolare, richiama gli orientamenti adottati dall'Unione europea ricompresi nell'ambito del Programma Socrates. Istituito con decisione 819/95/CE, tale programma raccoglie le linee d'azione e i programmi già attivati in precedenza e crea un gruppo di interventi, proponendosi come primo programma comunitario rivolto al settore dell'istruzione nella sua globalità. Sulla base di uno stanziamento, per il periodo 1995-1999, di 850 milioni di ECU, Socrates si articola in tre diversi capitoli, il primo dei quali, riguardando l'istruzione a livello universitario (Erasmus), non rientra nella sfera di applicazione del disegno di legge in titolo. Il secondo capitolo riguarda invece l'insegnamento scolastico (COMENIUS) e prevede tre linee d'azione: *partnership* transnazionali fra istituti scolastici, istruzione scolastica dei figli dei lavoratori migranti e itineranti e formazione continua di insegnanti e di altri educatori. Misure complementari previste da COMENIUS sono il sostegno alle attività europee di associazioni che lavorano nel campo della cooperazione scolastica e alle attività volte a promuovere, attraverso una maggiore consapevolezza, la cooperazione europea in questo settore. Il terzo capitolo di Socrates include una serie di azioni trasversali, alcune delle quali coinvolgono direttamente il settore della scuola e dell'amministrazione con riferimento, in particolare, al programma LINGUA - azione al cui interno vanno ricompresi i programmi di cooperazione europea per la formazione di insegnanti di lingue e l'attività di formazione continua nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere - e ad altri programmi quali le azioni IAD, sull'istruzione a distanza, EURYDICE, sulla realizzazione di una rete di informazioni nel settore dell'istruzione, e ARION, su visite di studio per specialisti in materia di istruzione.

Rilevando, pertanto, come le disposizioni del disegno di legge in titolo risultino sostanzialmente in linea con gli orientamenti comunitari, il relatore NAVA osserva che si potrebbe prospettare l'opportunità di raccordare tale provvedimento con altri programmi comunitari concernenti gli scambi giovanili che sembrerebbero attualmente esclusi dal campo di applicazione del disegno di legge. Tra questi figurano, oltre agli scambi universitari di cui al programma ERASMUS, le azioni volte ad incoraggiare i rapporti culturali con i paesi terzi, quelle concernenti il campo extra-scolastico, di cui al programma «Gioventù per l'Europa», molto vicino alla realtà del volontariato,

e quelle concernenti la formazione professionale, quali il programma «Leonardo da Vinci».

Il senatore CORRAO, ringraziando il relatore per l'esposizione, ritiene che il provvedimento in titolo sia eccessivamente focalizzato su di un'ottica eurocentrica, senza tener conto nè delle peculiarità dell'Italia, per la quale i forti legami economici, sociali, culturali e politici esistenti renderebbero auspicabile una intensificazione degli scambi scolastici e giovanili con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, nè dello sviluppo delle relazioni della stessa Unione europea con i *partner* del Mediterraneo, a seguito della Conferenza di Barcellona del 1995.

Il senatore BETTAMIO esprime forti perplessità sull'opportunità di disciplinare con legge un settore per il quale non se ne ravvisa l'esigenza, essendo i programmi comunitari già direttamente applicabili ed operanti ed essendo in corso, già da anni, iniziative di scambi a livello universitario, scolastico e giovanile. L'utilità di nuove disposizioni legislative, a maggior ragione, non si riscontra dal momento che non si prevede l'autorizzazione di misure finanziarie di sostegno.

Il senatore PAPPALARDO condivide le osservazioni del senatore Bettamio. Esprimendo la propria perplessità sugli eccessi di legificazione l'oratore rileva come le stesse finalità perseguite dal disegno di legge in titolo possano essere altresì conseguite con altri strumenti, ivi compresi provvedimenti amministrativi e, per quanto concerne il riconoscimento di titoli speciali per il servizio prestato dal personale docente nell'ambito degli scambi scolastici, con specifiche intese contrattuali.

Il relatore NAVA ribadisce come il disegno di legge in titolo valorizzi aspetti importanti del programma comunitario Socrates, con particolare riferimento agli scambi scolastici ed a quelli connessi allo studio delle lingue e sottolinea come esso offra l'occasione per svolgere un intervento di portata più generale, nella prospettiva di favorire una più idonea formazione del personale della scuola in relazione ai rapporti con l'estero e alla realizzazione di una dimensione europea della cultura e dell'istruzione.

Il presidente BEDIN condivide le osservazioni espresse dagli altri colleghi in merito all'esigenza di riflettere sull'opportunità di introdurre nuove iniziative legislative in settori ove già si applicano i programmi comunitari senza la necessità di specifiche disposizioni interne di attuazione.

Considerando che il dibattito merita un ulteriore approfondimento e l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea il Presidente propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Conviene la Giunta.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Adriana VIGNERI.

La seduta inizia alle ore 13,50.

(A.S. n. 1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1^o luglio scorso.

Il presidente Mario PEPE interviene per chiedere al sottosegretario Vigneri chiarimenti in merito a due aspetti cruciali del provvedimento, la disciplina dei servizi pubblici locali e le aree metropolitane.

Il sottosegretario Adriana VIGNERI precisa che in materia di servizi pubblici il Governo ha appositamente emendato il testo originario dell'articolo 5 del disegno di legge in esame. Il nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come risulta dall'emendamento approvato dalla 1^a Commissione del Senato, prevede che la gestione dei servizi pubblici possa avvenire nella forma della società per azioni controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dall'ente locale o, congiuntamente, da una associazione di enti locali, ovvero mediante affidamento in concessione a terzi, ovvero tramite azienda pubblica locale. Rimane l'impostazione di fondo data dal Governo secondo cui la scelta del socio deve essere effettuata con apposita gara, le società miste con partecipazione pubblica minoritaria sono equiparate ad un soggetto privato e l'azienda pubblica può anche partecipare a gare per l'assegnazione di servizi pubblici

in altri enti locali, ma solo se ciò sia consentito dallo statuto dell'azienda stessa e attraverso l'assunzione della forma societaria.

Per quanto riguarda la materia delle aree metropolitane il Governo, aderendo a quanto va delineandosi presso il Senato, è disponibile allo stralcio delle relative disposizioni, che conseguentemente confluirebbero in un autonomo disegno di legge onde consentire una separata e più approfondita riflessione, resa necessaria anche dalla esistenza di una precisa proposta da parte della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, che, come è noto, assegna alle regioni il potere in materia. Sul punto il Governo è consapevole della esigenza di trovare una soluzione tempestiva, anche valutando la possibilità di addivenire a soluzioni associative peculiari.

Il deputato Eugenio DUCA, intervenendo in particolare sugli aspetti che concernono lo *status* degli amministratori locali, rileva che la disciplina delle indennità di carica non tiene conto dei nuovi istituti del diritto del lavoro come il *part-time*. Osserva inoltre che il regime dei permessi è caratterizzato da una eccessiva rigidità, in quanto riferito ad un orario-tipo e non alle numerose possibili articolazioni degli orari di lavoro. Ritiene, infine, del tutto ingiustificata la previsione di una copertura assicurativa per i dirigenti degli enti locali in considerazione della natura professionale e non elettiva del rapporto di servizio degli stessi.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, dopo aver sottolineata l'urgenza di affrontare in questa occasione il problema delle aree metropolitane, che altrimenti è destinato ad essere rinviato a tempo indeterminato, propone che la Commissione suggerisca l'introduzione di una normativa che permetta ai comuni di costituire spontaneamente le aree stesse, anche a titolo sperimentale.

Il deputato Mario VALDUCCI ritiene che la prefissione della scadenza del novembre prossimo, per l'approvazione del disegno di legge, imporrebbe tempi troppo ristretti per l'esame da parte della Camera dei deputati, tenuto anche conto della notevole complessità della riforma che si vuole attuare, che va ad intrecciarsi sia con le proposte della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sia con le leggi nn. 59 e 127 del 1997. Cita a titolo puramente esemplificativo il problema delle incompatibilità e quello dell'effetto retroattivo dell'allungamento a cinque anni della durata dei consigli comunali e provinciali.

Il sottosegretario Adriana VIGNERI, rispondendo al deputato Duca, riconosce che la disciplina dei permessi è caratterizzata da una certa rigidità. Ritiene, peraltro, che tale questione, come del resto le altre sollevate dallo stesso deputato, debbano essere oggetto di esame da parte della commissione di merito. Per quanto concerne la necessità di approvare in tempi brevi il disegno di legge, ricorda che lo stesso è stato presentato dal Governo nell'ottobre dello scorso anno ed auspica che da tutte le parti politiche provenga un utile contributo per un miglioramento dei suoi contenuti. In merito alla questione delle aree metropolitane

ribadisce la percorribilità di una soluzione basata sull'utilizzo di adeguate – ed eventualmente anche differenziate – forme associative.

Dopo un breve intervento del presidente Mario PEPE che sottolinea l'esigenza di una rapida definizione delle problematiche relative alle aree metropolitane, interviene il deputato Riccardo MIGLIORI, il quale, rilevata la difficoltà di interpretare il ruolo di relatore, in quanto appartenente alla opposizione, osserva che la Commissione potrebbe limitarsi a formulare un parere che evidenzi una esigenza di organicità tra il disegno di legge in esame e le leggi sul decentramento recentemente approvate, ovvero potrebbe esprimere un parere più articolato sulle varie questioni emerse dal dibattito, che tuttavia, stante la complessità delle questioni, richiederebbe un'ulteriore fase di approfondimento da parte della Commissione.

Dopo che il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI ha ribadito l'esigenza che la Commissione dia un segnale forte sulla questione delle aree metropolitane, il presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì trenta luglio prossimo.

(A.S. n. 2617) Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore*, illustra brevemente il provvedimento, con il quale il Governo ha inteso attuare politiche di tutela e di protezione dell'infanzia, con interventi organici in collaborazione con le regioni e con gli enti locali e con la partecipazione attiva del volontariato e delle organizzazioni non governative. Per quanto di competenza della Commissione, formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con una osservazione, intesa ad impegnare il Governo a predisporre provvedimenti immediatamente sostitutivi, in caso di ritardi ed inadempienze da parte delle regioni nel definire gli ambiti territoriali e la destinazione dei finanziamenti.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60°, 0034°)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DI UN ATTO DI INDIRIZZO SUL TEMA DELLE DONNE E LA TELEVISIONE, E DI UNA RISOLUZIONE CONNESSA
(Rinvio del seguito dell'esame)
(R050 001, B60°, 0008°)

Il Presidente Francesco STORACE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione in titolo alla seduta di mercoledì 30 luglio prossimo, alle 13,30.

La seduta termina alle ore 13,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

50^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 13,15.

(473) PALUMBO. – *Disciplina delle società fra professionisti*

(2556) COSTA e FIRRARELLO. – *Disciplina delle società fra professionisti*
(Parere alle Commissioni 5^a e 10^a riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo rilevandone la connessione con l'articolo 24 del disegno di legge n. 2071-B: osserva, inoltre, che nei testi in esame sono contenute numerose disposizioni di dettaglio, la cui sede naturale sarebbe quella di una disciplina di rango secondario, secondo quanto stabilito, in termini di requisiti soggettivi, dal comma 2 del citato articolo 24.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge in titolo, integrato con le osservazioni formulate dal relatore.

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri.* – *Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1523) *MONTICONE ed altri.* – *Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri.* – *Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri.* – *Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri.* – *Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI.* – *Norme penali sull'abuso dei minori*

(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, si conviene di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

(964-B) *CIRAMI ed altri.* – *Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, proponendo di esprimere con parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(1268) *Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria*

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI ritiene che non vi siano rilievi da formulare sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione giustizia, salvo che per il 6.0.4, sul quale propone un parere contrario, in quanto per i provvedimenti riguardanti singole persone si dovrebbero seguire, in sede giurisdizionale, le normali regole di competenza, determinandosi altrimenti una possibile violazione del diritto alla difesa, riconosciuto e protetto dall'articolo 24 della Costituzione.

La Sottocommissione condivide le indicazioni del relatore.

(2654) *Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore BESOSTRI, che sostituisce il senatore Maggiore nella funzione di relatore, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2160) *MANCA ed altri. – Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa*

(Parere alla 4^a Commissione: contrario)

Il relatore BESOSTRI osserva che la modifica normativa proposta con il disegno di legge incide direttamente su una particolare competenza in sede consultiva delle Commissioni parlamentari: in tal modo, si realizza una evidente interferenza con i Regolamenti delle Assemblee elettive, cui rinvia lo stesso articolo 1, comma 1 della legge n. 436 del 1988, quanto alle modalità e alle forme della procedura. In ogni caso, non appare opportuno limitare con legge l'ambito di intervento in sede consultiva da parte di organi parlamentari, una volta stabilito che sugli atti del Governo di cui si tratta deve essere preventivamente acquisito il loro parere. I limiti dell'esame e delle stesse indicazioni formulate nei pareri dovrebbero essere rimesse alla prassi e a valutazioni di opportunità da considerare caso per caso. Propone, pertanto, di esprimere un parere contrario.

La Sottocommissione consente.

(2644) *Disposizioni sui beni culturali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione: favorevole. Parere alla 5^a Commissione, ai sensi art. 40, comma 11: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI si conviene di formulare un parere favorevole per la Commissione di merito e un parere non ostativo per la Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento.

(2655) *Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA*

(Parere alla 9^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(256) *DI ORIO ed altri.* - *Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica*

(566) *CURTO.* - *Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari*

(1310) *BARRILE ed altri.* - *Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati*

(1330) *DI ORIO.* - *Norme sulla gestione di farmacie pubbliche*

(1332) *DI ORIO.* - *Norme in materia di erboristeria e di piante officinali*

(1505) *TURCO ed altri.* - *Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1789) *SERENA.* - *Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali*

(1977) *RIPAMONTI ed altri.* - *Norme in materia di prodotti fitosanitari*

(1998) *CARELLA.* - *Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(2036) *NAPOLI Roberto ed altri.* - *Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati*

(2044) *TOMASSINI.* - *Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali*

(2163) *CARELLA ed altri.* - *Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici*

(2182) *SERENA.* - *Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

(2318) *SERENA.* - *Norme in materia di erboristeria*

(2471) *LAVAGNINI.* - *Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica*

(Parere alla 12^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere contrario sui disegni di legge n. 566 e n. 1789. Parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 1310, 1330, 1332, 1505 e 1998. Non ostativo sugli altri disegni di legge)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta precedente.

Il relatore BESOSTRI propone un parere contrario sul disegno di legge n. 566, rivolto a modificare normative di livello secondario con disposizioni di rango legislativo, in difformità da un consolidato indirizzo di delegificazione. Propone un parere contrario anche sul disegno di legge n. 1789, che determina una lacuna temporale nel regime sanzionatorio, con la possibile lesione del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione. Quanto al disegno di legge n. 1310, esso non prevede l'autorizzazione determinata dal silenzio-assenso, così come affermata in linea di principio dalla legge n. 241 del 1990. Gli articoli 9 e 11, inoltre, recano disposizioni di eccessivo dettaglio, mentre l'articolo 17 troverebbe una sede normativa più appropriata in tema di smaltimento dei rifiuti. Sul

disegno di legge n. 1505, il relatore ritiene che la delega legislativa dovrebbe individuare le disposizioni destinate alla delegificazione. Sui disegni di legge nn. 1330, 1332 e 1998, conferma le osservazioni formulate nella seduta precedente.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere contrario sui disegni di legge n. 566 e n. 1789, conviene di esprimere un parere favorevole con le osservazioni indicate dal relatore sui disegni di legge nn. 1310, 1330, 1332, 1505 e 1998 ed esprime un parere non ostativo sugli altri disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 14.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferito:

alla Commissioni riunite 5^a e 10^a:

(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria;

alla 7^a Commissione:

(2644) *Disposizioni sui beni culturali*, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 LUGLIO 1997

40^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 LUGLIO 1997

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2654) *Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alle Commissioni 5^a e 10^a riunite:

(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

(2556) *COSTA e FIRRARELLO: Disciplina delle società fra professionisti*

(473) *PALUMBO: Disciplina delle società fra professionisti*

Parere favorevole con osservazioni;

alla 10^a Commissione:

(2367) *CAZZARO ed altri: Disciplina delle attività di facchinaggio*: parere favorevole con osservazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(2644) Disposizioni sui beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

alla 8^a Commissione:

(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 24 luglio 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

I. Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Luigi Migliozi, Rolando Santarelli, Mario Venceslai, Luigi Romano, Aldo Boffa, Francesco Iacone e Gabriele D'Arcadia (*Doc. IV-bis*, n. 15).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Francesco Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi (*Doc. IV-bis*, n. 19).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).

II. Esame dell'atto assegnato ai sensi articolo 34, comma 1, del Regolamento del Senato.

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della regione Toscana.
 - Verifica delle elezioni della regione Sardegna.
-

COMMISSIONI 1^a e 6^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Giovedì 24 luglio 1997, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMANÀ. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina (232).
- COSTA. - Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme (305).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Erice (373).
- PAROLA. - Apertura di una casa da gioco a Fiumicino (393).
- RECCIA. - Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco sul litorale domitio della provincia di Caserta (406).
- WILDE ed altri. - Facoltà alle regioni di istituire nuove case da gioco e relativa regolamentazione (438).
- BEVILACQUA. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pizzo (739).
- CECCATO ed altri. - Apertura di una casa da gioco a Recoaro Terme (817).
- SPECCHIA. - Istituzione di una casa da gioco nel Comune di Ostuni (936).

- DANIELI. – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Verona (1302).
- BALDINI. – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Massa (1428).
- IULIANO. – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno (1434).
- DI BENEDETTO. – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Castel di Sangro (1478).
- MANTICA ed altri. – Istituzione di una casa da gioco stagionale in San Pellegrino Terme e Gardone Riviera (1481).
- MANFREDI. – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Stresa (1484).
- MANTICA ed altri. – Disciplina della gestione delle case di gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco (1568).
- GRECO. – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Trani (2139).
- DE ANNA ed altri. – Istituzione di una casa da gioco nei comuni di Trieste e Udine con sedi succursali stagionali nei comuni di Tarvisio e Lignano Sabbiadoro (2148).
- PETRUCCI. – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viareggio (2185).
- COLLINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle case da gioco (2192).
- LISI. – Istituzione di una casa da gioco a Lecce (2200).
- PASTORE. – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pescara (2225).
- MAGNALBÒ. – Istituzione di una casa da gioco nel territorio che comprende il Fermano, la provincia di Macerata e il comune di Loreto (2276).
- BONATESTA. – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viterbo (2279).
- MARRI. – Istituzione di una casa da gioco in un comune del Casentino, in provincia di Arezzo (2323).
- PINGGERA. – Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale (2372).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ROSSI. – Istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme (2566).

- LAURO. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ischia (2622).
- BUCCIERO e MAGGI. - Istituzione di una casa da gioco nella città di Bari (2632).
- LAURO. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Monte di Procida, Isolotto San Martino (2633).
- LAURO. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pozzuoli, Rione Terra (2634).
- LAURO. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Procida, Terra Murata (2635).
- LAURO. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Bacoli, Castello di Baia (2636).
- LAURO e BETTAMIO. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salsomaggiore (2643).
- LAURO. - Norme per l'istituzione e l'esercizio delle case da gioco (2650).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 24 luglio 1997, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166)
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).

II. Discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MONTICONE ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori (1523).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).

- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
 - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
 - MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Nuove norme a tutela dei minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione di genitori di figli minori (164).
 - MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la tutela dei minori e della famiglia (966).
 - MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione del «Garante del minore» (1197).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 24 luglio 1997, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, recante impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli (2686) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *h*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 24 luglio 1997, ore 13,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di delibera concernente l'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dallo Stato nella Società Aeroporti di Roma spa (n. 122).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla crisi economica ed occupazionale delle compagnie portuali.

Procedure informative

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze dei geometri nelle costruzioni.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (1021-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia (2340).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 24 luglio 1997, ore 8,45

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti per l'economia (2071-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 24 luglio 1997, ore 8,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16 (2552).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2656).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 24 luglio 1997, ore 17,30

Audizione del dottor Giovanni Melillo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 24 luglio 1997, ore 21

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
